


© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalle dott.sse Anna Aragona, Ombretta Palumbo, Rita Pucci e Martina Scantamburlo, funzionari linguistici, e da Rita Carnevali, assistente linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Martina Scantamburlo con l'assistenza di Rita Carnevali.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Regolamento della Corte

1 maggio 2013

Cancelleria della Corte

Strasburgo



Nota della cancelleria

Questa nuova edizione del regolamento della Corte contiene le modifiche adottate dalla Corte plenaria il 14 gennaio e il 6 febbraio 2013.

Questa nuova edizione è entrata in vigore il 1° maggio 2013.

I testi aggiuntivi e gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito internet della Corte (www.echr.coe.int).

Indice

Articolo 1 – Definizioni

Titolo I – Organizzazione e funzionamento della Corte

Capitolo I – Giudici

Articolo 2 – Calcolo della durata del mandato
Articolo 3 – Giuramento o dichiarazione solenne
Articolo 4 – Incompatibilità
Articolo 5 – Precedenza
Articolo 6 – Dimissioni
Articolo 7 – Revoca

Capitolo II – Presidenza della Corte e ruolo dell'ufficio

Articolo 8 – Elezione del presidente e dei vicepresidenti della Corte e dei presidenti e vicepresidenti delle sezioni
Articolo 9 – Funzioni del presidente della Corte
Articolo 9A – Ruolo dell'ufficio
Articolo 10 – Funzioni dei vicepresidenti della Corte
Articolo 11 – Sostituzione del presidente e dei vicepresidenti della Corte
Articolo 12 – Presidenza delle sezioni e delle camere
Articolo 13 – Incapacità di assumere la presidenza
Articolo 14 – Rappresentanza equilibrata dei sessi

Capitolo III – Cancelleria

Articolo 15 – Elezione del cancelliere
Articolo 16 – Elezione dei cancellieri aggiunti
Articolo 17 – Funzioni del cancelliere
Articolo 18 – Organizzazione della cancelleria
Articolo 18A – Relatori non giudiziari

Capitolo IV – Funzionamento della Corte

Articolo 19 – Sede della Corte
Articolo 20 – Sessioni plenarie della Corte
Articolo 21 – Altre sessioni della Corte
Articolo 22 – Deliberazioni
Articolo 23 – Votazioni
Articolo 23A – Decisione per tacito accordo

Capitolo V – Formazioni

Articolo 24 – Composizione della Grande Camera

Articolo 25 – Costituzione delle sezioni
Articolo 26 – Costituzione delle camere
Articolo 27 – Comitati
Articolo 27A – Composizione di giudice unico
Articolo 28 – Impedimento, astensione o dispensa
Articolo 29 – Giudici *ad hoc*
Articolo 30 – Comunanza di interessi

Titolo II - Procedura

Capitolo I – Norme generali

Articolo 31 – Possibilità di deroghe particolari
Articolo 32 – Istruzioni pratiche
Articolo 33 – Pubblicità dei documenti
Articolo 34 – Uso delle lingue
Articolo 35 – Rappresentanza delle Parti contraenti
Articolo 36 – Rappresentanza dei ricorrenti
Articolo 37 – Comunicazioni, notifiche e citazioni
Articolo 38 – Osservazioni scritte
Articolo 38A – Esame delle questioni di procedura
Articolo 39 – Misure provvisorie
Articolo 40 – Comunicazione urgente di un ricorso
Articolo 41 – Ordine di trattazione dei ricorsi
Articolo 42 – Riunione e esame contestuale di ricorsi
Articolo 43 – Cancellazione dal ruolo e nuova iscrizione al ruolo
Articolo 44 – Intervento di terzi
Articolo 44A – Obbligo di collaborazione con la Corte
Articolo 44B – Mancato rispetto di un'ordinanza della Corte
Articolo 44C – Mancanza di partecipazione effettiva
Articolo 44D – Osservazioni fuori luogo formulate da una parte
Articolo 44E – Non mantenimento di un ricorso

Capitolo II – Introduzione dell'istanza

Articolo 45 – Firme
Articolo 46 – Contenuto di un ricorso presentato da uno Stato
Articolo 47 – Contenuto di un ricorso individuale

Capitolo III – Giudici relatori

Articolo 48 – Ricorsi presentati da uno Stato
Articolo 49 – Ricorsi individuali
Articolo 50 – Procedura dinanzi alla Grande Camera

Capitolo IV – Procedura di esame della ricevibilità

Ricorsi presentati da uno Stato

Articolo 51 – Assegnazione dei ricorsi e procedura conseguente

Ricorsi individuali

Articolo 52 – Assegnazione di un ricorso ad una sezione

Articolo 52A – Procedura dinanzi al giudice unico

Articolo 53 – Procedura dinanzi ad un comitato

Articolo 54 – Procedura dinanzi ad una camera

Articolo 54 – Esame congiunto della ricevibilità e del merito

Ricorsi presentati dagli Stati e ricorsi individuali

Articolo 55 – Eccezioni di irricevibilità

Articolo 56 – Decisione della camera

Articolo 57 – Lingua della decisione

Capitolo V – Procedura successiva alla decisione sulla ricevibilità

Articolo 58 – Ricorsi presentati da uno Stato

Articolo 59 – Ricorsi individuali

Articolo 60 – Domanda di equa soddisfazione

Articolo 61 – Procedura della sentenza pilota

Articolo 62 – Composizione amichevole

Articolo 62 – Dichiarazione unilaterale

Capitolo VI – Udiienza

Articolo 63 – Pubblicità delle udienze

Articolo 64 – Direzione del dibattimento

Articolo 65 – Mancata comparizione

Articolo 70 – Resoconto delle udienze

Capitolo VII – Procedura dinanzi alla Grande Camera

Articolo 71 – Applicabilità delle disposizioni procedurali

Articolo 72 – Dichiarazione di incompetenza a favore della Grande Camera

Articolo 73 – Rinvio alla Grande Camera su istanza di una delle parti

Capitolo VIII – Sentenze

Articolo 74 – Contenuto della sentenza

Articolo 75 – Decisione sulla questione dell'equa soddisfazione

Articolo 76 – Lingua della sentenza

Articolo 77 – Firma, pronuncia e comunicazione della sentenza

Articolo 78 – Pubblicazione delle sentenze e degli altri documenti

Articolo 79 – Richiesta di interpretazione di una sentenza

Articolo 80 – Richiesta di revisione di una sentenza
Articolo 81 – Rettifica di errori nelle decisioni e nelle sentenze

Capitolo IX – Pareri consultivi

Articolo 82
Articolo 83
Articolo 84
Articolo 85
Articolo 86
Articolo 87
Articolo 88
Articolo 89
Articolo 90

Capitolo X – Procedure ai sensi dell’articolo 46 §§ 3, 4 e 5 della Convenzione

Sotto-capitolo I – Procedura ai sensi dell’articolo 46 § 3 della Convenzione

Articolo 91
Articolo 92
Articolo 93

Sotto-capitolo II – Procedura ai sensi dell’articolo 46 §§ 4 e 5 della Convenzione

Articolo 94
Articolo 95
Articolo 96
Articolo 97
Articolo 98
Articolo 99

Capitolo XI – Gratuito patrocinio

Articolo 100
Articolo 101
Articolo 102
Articolo 103
Articolo 104
Articolo 105

Titolo III – Disposizioni transitorie

Articolo 106 – Rapporti tra la Corte e la Commissione

Articolo 107 – Procedura dinanzi ad una Camera ed alla Grande Camera
Articolo 108 – Concessione del gratuito patrocinio
Articolo 109 – Richiesta di revisione di una sentenza

Titolo IV – Clausole finali

Articolo 110 – Emendamento o sospensione di un articolo
Articolo 111 – Entrata in vigore del regolamento

Allegato al regolamento (relativo alle inchieste)

Articolo A1 – Provvedimenti istruttori
Articolo A2 – Obblighi delle parti relativamente ai provvedimenti istruttori
Articolo A3 – Mancata comparizione davanti a una delegazione
Articolo A4 – Svolgimento della procedura dinanzi ad una delegazione
Articolo A5 – Citazione di testimoni, esperti e altre persone a comparire dinanzi a una delegazione
Articolo A6 – Giuramento o dichiarazione solenne dei testimoni e degli esperti sentiti da una delegazione
Articolo A7 – Audizione di testimoni, esperti o altre persone da parte di una delegazione
Articolo A8 – Resoconto delle audizioni svolte da una delegazione

Istruzioni pratiche

Richieste di misure provvisorie
Introduzione dell'istanza
Osservazioni scritte
Domande di equa soddisfazione
L'invio elettronico protetto di documenti
Richieste di anonimato

La Corte europea dei diritti dell'uomo,

Vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i suoi Protocolli,

Adotta il presente regolamento:

Articolo 1¹ – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, e salvo che dal contesto non si evinca il contrario:

- a) il termine «Convenzione» indica la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i suoi Protocolli;
- b) l'espressione «Corte plenaria» indica la Corte europea dei diritti dell'uomo riunita in assemblea plenaria;
- c) l'espressione «Grande Camera» indica la Grande Camera di diciassette giudici costituita in applicazione dell'articolo 26 § 1 della Convenzione;
- d) il termine «sezione» indica una camera costituita dalla Corte plenaria per un periodo determinato in virtù dell'articolo 25 b) della Convenzione, e l'espressione «presidente della sezione» indica il giudice eletto presidente di detta sezione dalla Corte plenaria in virtù dell'articolo 25 c) della Convenzione;
- e) il termine «camera» indica una camera di sette giudici costituita in virtù dell'articolo 26 § 1 della Convenzione, e l'espressione «presidente della camera» indica il giudice che presiede tale «camera»;
- f) il termine «comitato» indica un comitato di tre giudici costituito in applicazione dell'articolo 26 § 1 della Convenzione, e l'espressione «presidente del comitato» indica il giudice che presiede tale comitato;
- g) l'espressione «composizione di giudice unico» indica una composizione costituita in applicazione dell'articolo 26 § 1 della Convenzione;
- h) il termine «Corte» indica indistintamente la Corte plenaria, la Grande Camera, una sezione, una camera, un comitato, un giudice unico o il collegio di cinque giudici indicato

¹ Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003 e il 13 novembre 2006.

- nell'articolo 43 § 2 della Convenzione;
- i) l'espressione «giudice *ad hoc*» indica la persona scelta in applicazione dell'articolo 26 § 4 della Convenzione e conformemente all'articolo 29 del presente regolamento per fare parte della Grande Camera o di una camera;
 - j) i termini «giudice» e «giudici» indicano i giudici eletti dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e i giudici *ad hoc*;
 - k) l'espressione «giudice relatore» indica un giudice nominato per adempiere ai compiti previsti dagli articoli 48 e 49 del presente regolamento;
 - l) il termine «relatore non giudiziario» indica un membro della cancelleria incaricato di assistere la Corte nella composizione di giudice unico prevista dall'articolo 24 § 2 della Convenzione;
 - m) il termine «delegato» indica un giudice nominato dalla camera per fare parte di una delegazione; l'espressione «capo della delegazione» indica il delegato nominato dalla camera per dirigere la propria delegazione;
 - n) il termine «delegazione» indica un organo composto da delegati, membri della cancelleria e ogni altra persona nominata dalla camera per assistere la delegazione;
 - o) il termine «cancelliere» indica, a seconda del contesto, il cancelliere della Corte o il cancelliere di una sezione;
 - p) i termini «parte» e «parti» indicano:
 - le Parti contraenti ricorrenti o convenute;
 - il ricorrente (persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati) che ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione;
 - q) l'espressione «terzo interveniente» indica ogni Parte contraente o ogni persona interessata o il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa che, come previsto dall'articolo 36 §§ 1, 2 e 3 della Convenzione, abbia esercitato il proprio diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare a un'udienza, o sia stata/o invitata/o a farlo;
 - r) i termini «udienza» e «udienze» indicano i dibattimenti aventi ad oggetto la ricevibilità e/o il merito di un ricorso, una richiesta di revisione o di parere consultivo, una richiesta di interpretazione presentata da una parte o dal Comitato dei Ministri, o una questione di inadempimento in merito alla quale la Corte possa essere adita in virtù dell'articolo 46 § 4 della Convenzione;

- s) l'espressione «Comitato dei Ministri» indica il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;
- t) i termini «vecchia Corte» e «Commissione» indicano rispettivamente la Corte e la Commissione europee dei diritti dell'uomo costituite in virtù del vecchio articolo 19 della Convenzione.

Titolo I – Organizzazione e funzionamento della Corte

Capitolo I – Giudici

Articolo 2¹ - Calcolo della durata del mandato

1. Quando il seggio è vacante alla data dell'elezione del giudice o quando l'elezione ha luogo meno di tre mesi prima che il seggio divenga vacante, il mandato comincia a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico, che deve intervenire entro tre mesi dalla data dell'elezione.
2. Quando l'elezione di un giudice ha luogo più di tre mesi prima che il seggio divenga vacante, il mandato comincia a decorrere dalla data in cui il seggio diviene vacante.
3. Ai sensi dell'articolo 23 § 3 della Convenzione, il giudice eletto resta in carica fino al momento in cui il suo successore presta il giuramento ovvero rende la dichiarazione prevista dall'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 3 - Giuramento o dichiarazione solenne

1. Prima di entrare in carica, in occasione della prima seduta della Corte plenaria alla quale assiste o, ove necessario, dinanzi al presidente della Corte, ogni giudice eletto deve prestare il giuramento o rendere la dichiarazione solenne seguenti:

«Giuro» – o «Dichiaro solennemente» – «che eserciterò le mie funzioni di giudice con onore, indipendenza ed imparzialità e che osserverò il segreto sulle deliberazioni.»

2. Di ciò che precede è redatto verbale.

Articolo 4² - Incompatibilità

1. In virtù dell'articolo 21 § 3 della Convenzione, durante il loro mandato i giudici non possono esercitare alcuna attività politica o

¹ Come modificato dalla Corte il 13 novembre 2006 e il 2 aprile 2012.

² Come modificato dalla Corte il 29 marzo 2010.

amministrativa, né alcuna attività professionale incompatibile con il loro dovere di indipendenza e di imparzialità o con la disponibilità richiesta da un'attività esercitata a tempo pieno. Ogni giudice dichiara al presidente della Corte eventuali attività supplementari. In caso di disaccordo tra quest'ultimo e l'interessato, ogni questione sollevata è definita dalla Corte plenaria.

2. Un ex giudice non può rappresentare, a nessun titolo, una parte o un terzo interveniente in un procedimento dinanzi alla Corte relativo a un ricorso presentato in data antecedente a quella in cui il giudice ha cessato di esercitare le sue funzioni. Un ex giudice non può rappresentare, a nessun titolo, una parte o un terzo interveniente in un procedimento dinanzi alla Corte relativo a un ricorso presentato successivamente alla data in cui il giudice ha cessato di esercitare le sue funzioni, prima che siano decorsi due anni da tale data.

Articolo 5¹ – Precedenza

1. I giudici eletti prendono posto dopo il presidente e i vicepresidenti della Corte e dopo i presidenti di sezione, in ordine di data di assunzione dell'incarico a norma dell'articolo 2 §§ 1 e 2 del presente regolamento.

2. I vicepresidenti della Corte eletti nel medesimo giorno prendono posto in ordine di durata delle funzioni svolte in qualità di giudice. In caso di pari durata, essi prendono posto in ordine di età anagrafica. La stessa regola vale per i presidenti di sezione.

3. I giudici che hanno svolto le loro funzioni per il medesimo lasso di tempo prendono posto in ordine di età anagrafica.

4. I giudici *ad hoc* prendono posto in ordine di età, dopo i giudici eletti.

Articolo 6 – Dimissioni

Le dimissioni di un giudice vengono indirizzate al presidente della Corte, il quale le trasmette al Segretario generale del Consiglio

¹ Come modificato dalla Corte il 14 maggio 2007.

d'Europa. Fatta salva l'applicazione degli articoli 24 § 4 *in fine* e 26 § 3 del presente regolamento, esse comportano la vacanza del seggio.

Articolo 7 – Revoca

Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo qualora gli altri giudici, riuniti in sessione plenaria, decidano, a maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in carica, che egli non soddisfa più alle condizioni richieste. Il giudice in questione deve prima essere sentito dalla Corte plenaria. La procedura di revoca può essere proposta da qualsiasi giudice.

Capitolo II¹ – Presidenza della Corte e ruolo dell'ufficio

Articolo 8² – Elezione del presidente e dei vicepresidenti della Corte e dei presidenti e vicepresidenti delle sezioni

1. La Corte plenaria elegge il presidente, i due vicepresidenti ed i presidenti delle sezioni per un periodo di tre anni, che non può oltrepassare la durata del mandato di giudice degli interessati.

2. Ogni sezione elegge altresì per un periodo di tre anni un vicepresidente, che sostituisce il presidente di sezione in caso di impedimento.

3. Un giudice, eletto a norma dei precedenti paragrafi 1 o 2, può essere rieletto una sola volta per le medesime funzioni. Tale limite imposto al numero di mandati non impedisce che un giudice, titolare del mandato di cui sopra alla data di entrata in vigore³ della presente modifica dell'articolo 8 del regolamento, sia rieletto una volta per le medesime funzioni.

4. I presidenti e i vicepresidenti continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'elezione dei loro successori.

5. Le elezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si svolgono a scrutinio segreto; vi partecipano i soli giudici eletti presenti. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad uno o più turni di scrutinio supplementari, finché un candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta. A ciascun turno, ogni candidato che ha ottenuto meno di cinque voti sarà eliminato. Fra i candidati restanti, chi ottiene il minor numero di voti sarà a sua volta eliminato. Se più di un candidato si trova in tale situazione, sarà eliminato il candidato che è ultimo nell'ordine di precedenza di cui all'articolo 5 del presente regolamento. In caso di ripartizione dei voti tra due candidati nel turno di scrutinio finale, la preferenza è accordata al giudice che ha precedenza ai sensi del citato articolo 5.

6. Le regole fissate al paragrafo precedente si applicano alle elezioni di cui al paragrafo 2 di questo articolo. Tuttavia, qualora sia necessario

1 Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.

2 Come modificato dalla Corte il 7 novembre 2005, il 20 febbraio 2012 e il 14 gennaio 2013.

3 1° dicembre 2005.

più di uno scrutinio affinché uno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta, soltanto il candidato che ha ricevuto il minor numero di voti sarà eliminato al termine di ogni scrutinio.

Articolo 9 – Funzioni del presidente della Corte

1. Il presidente della Corte dirige i lavori e i servizi della Corte. Egli rappresenta la Corte assicurando, in particolare, le relazioni con le autorità del Consiglio d'Europa.
2. Egli presiede le sedute plenarie della Corte, le sedute della Grande Camera e quelle del collegio di cinque giudici.
3. Egli non partecipa all'esame delle cause trattate dalle camere, a meno che non sia il giudice eletto a titolo di una Parte contraente interessata.

Articolo 9A¹ – Ruolo dell'ufficio

1. a) La Corte è dotata di un ufficio, composto dal presidente e dai vicepresidenti della Corte e dai presidenti di sezione. Il vicepresidente della Corte o il presidente di sezione impossibilitati ad assistere ad una riunione dell'ufficio sono sostituiti dal vicepresidente di sezione o, in mancanza, dal componente della sezione che prende posto immediatamente dopo ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.
- b) L'ufficio può invitare ad una delle sue riunioni ogni altro membro della Corte o ogni altra persona di cui sia ritenuta necessaria la presenza.
2. L'ufficio è assistito dal cancelliere e dai cancellieri aggiunti.
3. L'ufficio ha il compito di assistere il presidente nello svolgimento delle sue funzioni di direzione del lavoro e dei servizi della Corte. A tale scopo, il presidente può sottoporre all'ufficio qualsiasi questione amministrativa o extragiudiziaria che rientri nella sua competenza.

¹ Inserito dalla Corte il 7 luglio 2003.

4. L'ufficio agevola altresì il coordinamento tra le sezioni della Corte.
5. Il presidente può consultare l'ufficio prima di impartire istruzioni pratiche ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento e prima di approvare le istruzioni generali formulate dal cancelliere ai sensi dell'articolo 17 § 4 del presente regolamento.
6. L'ufficio può presentare rapporto su ogni questione alla Corte plenaria, alla quale può altresì sottoporre delle proposte.
7. Di ogni riunione dell'ufficio è redatto e distribuito ai giudici un resoconto nelle due lingue ufficiali della Corte. Il segretario dell'ufficio è designato dal cancelliere d'intesa con il presidente.

Articolo 10 – Funzioni dei vicepresidenti della Corte

I vicepresidenti della Corte assistono il presidente della Corte. Essi lo sostituiscono in caso di impedimento o di vacanza della presidenza, ovvero su sua richiesta. Essi svolgono altresì le funzioni dei presidenti di sezione.

Articolo 11 – Sostituzione del presidente e dei vicepresidenti della Corte

In caso di simultaneo impedimento del presidente e dei vicepresidenti della Corte o in caso di simultanea vacanza delle loro cariche, la presidenza è assunta da uno dei presidenti di sezione ovvero, se nessuno di essi è disponibile, da un altro giudice eletto, secondo l'ordine di precedenza stabilito dall'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 12¹ – Presidenza delle sezioni e delle camere

I presidenti delle sezioni presiedono le sedute della sezione e delle camere di cui fanno parte e dirigono il lavoro delle sezioni. I vicepresidenti delle sezioni li sostituiscono in caso di impedimento o di vacanza della presidenza della sezione ovvero su richiesta del

¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002.

presidente della sezione. In mancanza, i membri della sezione e delle camere li sostituiscono, secondo l'ordine di precedenza stabilito dall'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 13¹ – Incapacità di assumere la presidenza

I membri della Corte non possono assumere la presidenza in una causa nella quale è parte una Parte contraente di cui sono cittadini o a titolo della quale sono stati eletti, ovvero in una causa alla quale partecipano in qualità di giudice designato a norma dell'articolo 29 § 1 a) o dell'articolo 30 § 1 del presente regolamento.

Articolo 14 – Rappresentanza equilibrata dei sessi

Nelle nomine disciplinate dal presente capitolo e dal capitolo seguente, la Corte persegue una politica finalizzata ad un'equilibrata rappresentanza dei sessi.

¹ Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

Capitolo III – Cancelleria

Articolo 15 – Elezione del cancelliere

1. La Corte plenaria elegge il suo cancelliere. I candidati devono godere della massima considerazione morale e possedere le conoscenze giuridiche, amministrative e linguistiche, nonché l'esperienza richieste per l'esercizio delle funzioni.

2. Il cancelliere è eletto per un periodo di cinque anni ed è rieleggibile. Egli può essere sollevato dalle sue funzioni solo qualora i giudici, riuniti in sessione plenaria, decidano, a maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in carica, che l'interessato non soddisfa più alle condizioni richieste. Quest'ultimo deve prima essere sentito dalla Corte plenaria. La procedura di revoca può essere proposta da qualsiasi giudice.

3. Le elezioni di cui al presente articolo hanno luogo a scrutinio segreto; vi partecipano soltanto i giudici eletti presenti. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad uno scrutinio di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, la preferenza è accordata anzitutto al candidato di sesso femminile, ove ve ne siano, e quindi al candidato più anziano.

4. Prima di entrare in carica, il cancelliere, dinanzi alla Corte plenaria o, ove necessario, dinanzi al presidente della Corte, deve prestare il giuramento o rendere la dichiarazione solenne seguenti:

«Giuro» – o «Dichiaro solennemente» – «che eserciterò con piena lealtà, riservatezza e coscienza le funzioni che mi sono state affidate nella mia qualità di cancelliere della Corte europea dei diritti dell'uomo.»

Di ciò che precede è redatto verbale.

Articolo 16 – Elezione dei cancellieri aggiunti

1. La Corte plenaria elegge anche due cancellieri aggiunti nelle condizioni, nel modo e per la durata di cui all'articolo precedente. La

procedura prevista per la revoca del cancelliere si applica anche alla revoca dei cancellieri aggiunti. La Corte consulta preventivamente il cancelliere.

2. Prima di entrare in carica, il cancelliere aggiunto, dinanzi alla Corte plenaria o, ove necessario, dinanzi al presidente della Corte, deve prestare un giuramento o rendere una dichiarazione simili a quelli previsti per il cancelliere. Di ciò che precede è redatto verbale.

Art. 17 – Funzioni del cancelliere

1. Il cancelliere assiste la Corte nell'adempimento delle sue funzioni. Egli è responsabile dell'organizzazione e delle attività della cancelleria, sotto l'autorità del presidente della Corte.

2. Egli custodisce gli archivi della Corte e funge da intermediario nelle comunicazioni e notificazioni indirizzate alla medesima o da essa provenienti, in relazione alle cause promosse o da promuovere dinanzi ad essa.

3. Il cancelliere, fatto salvo l'obbligo di riservatezza connesso alle sue funzioni, risponde alle richieste di informazioni sull'attività della Corte, in particolare a quelle formulate dalla stampa.

4. Il funzionamento della cancelleria è disciplinato da istruzioni generali predisposte dal cancelliere ed approvate dal presidente della Corte.

Articolo 18¹ – Organizzazione della cancelleria

1. La cancelleria è composta dalle cancellerie di sezione, in numero pari a quello delle sezioni costituite dalla Corte, e dai servizi necessari per fornire alla Corte le prestazioni amministrative e giuridiche richieste.

2. Il cancelliere di sezione assiste quest'ultima nell'adempimento delle sue funzioni. Egli può essere coadiuvato da un cancelliere aggiunto di sezione.

¹ Come modificato dalla Corte il 13 novembre 2006 e il 2 aprile 2012.

3. Gli operatori di cancelleria sono nominati dal cancelliere sotto l'autorità del presidente della Corte. La nomina del cancelliere e dei cancellieri aggiunti è disciplinata dagli articoli 15 e 16 del presente regolamento.

Articolo 18A¹ – Relatori non giudiziari

1. Nelle sedute in composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori non giudiziari, che agiscono sotto l'autorità del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.

2. I relatori non giudiziari sono designati dal presidente della Corte su proposta del cancelliere. I cancellieri di sezione e i cancellieri aggiunti di sezione di cui all'articolo 18 § 2 del presente regolamento svolgono di diritto funzione di relatori non giudiziari.

¹ Inserito dalla Corte il 13 novembre 2006 e emendato il 14 gennaio 2013.

Capitolo IV – Funzionamento della Corte

Articolo 19 – Sede della Corte

1. La Corte ha sede a Strasburgo, sede del Consiglio d'Europa. Tuttavia, qualora lo ritenga utile, la Corte può esercitare le sue funzioni in altri luoghi del territorio degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

2. La Corte può decidere, in ogni fase dell'istruzione di un ricorso, che è necessario che essa stessa ovvero uno o più dei suoi membri svolgano un'indagine o adempiano compiti diversi in altri luoghi.

Articolo 20 – Sessioni plenarie della Corte

1. Su convocazione del suo presidente, la Corte si riunisce in sessione plenaria ogni volta che lo richiede l'esercizio delle funzioni che le competono ai sensi della Convenzione e del presente regolamento. Il presidente procede a tale convocazione se almeno un terzo dei membri lo richiedono ed in ogni caso una volta l'anno per l'esame di questioni amministrative.

2. Ai fini del funzionamento della Corte plenaria è necessario il quorum dei due terzi dei giudici eletti in carica.

3. Se non viene raggiunto il quorum, il presidente aggiorna la seduta.

Articolo 21 – Altre sessioni della Corte

1. La Grande Camera, le camere ed i comitati si riuniscono in modo permanente. Tuttavia, su proposta del suo presidente, la Corte stabilisce ogni anno i periodi di sessione.

2. Al di fuori dei suddetti periodi, la Grande Camera e le camere possono essere convocate dal loro presidente in caso di urgenza.

Articolo 22 – Deliberazioni

1. La Corte delibera in camera di consiglio. Le deliberazioni restano segrete.
2. Solo i giudici prendono parte alle deliberazioni. Sono presenti in camera di consiglio il cancelliere o la persona designata per sostituirlo, nonché gli altri operatori di cancelleria e gli interpreti, di cui risulti necessaria l'assistenza. Nessun'altra persona può essere ammessa, se non in virtù di una decisione speciale della Corte.
3. Prima del voto su una questione sottoposta alla Corte, il presidente può invitare i giudici ad esprimere la loro opinione.

Articolo 23 – Votazioni

1. Le decisioni della Corte sono adottate a maggioranza dei voti dei giudici presenti. In caso di parità si procede ad una nuova votazione e, nel caso vi sia ancora parità, prevale il voto del presidente. Il presente paragrafo si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento.
2. Le decisioni e le sentenze della Grande Camera e delle camere sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai giudici effettivi. Le astensioni non sono ammesse per le votazioni definitive sulla ricevibilità o sul merito di una causa.
3. Di norma le votazioni si effettuano per alzata di mano. Il presidente può decidere di procedere ad una votazione per appello nominale in ordine inverso di precedenza.
4. Ogni questione sottoposta al voto è formulata in termini precisi.

Articolo 23A¹ - Decisione per tacito accordo

Quando la Corte deve deliberare su una questione di procedura o su ogni altra questione al di fuori di una riunione programmata, il presidente può dare istruzione di far circolare fra i giudici un progetto di decisione e di stabilire un termine entro il quale i medesimi possano

¹ Inserito dalla Corte il 13 dicembre 2004

formulare osservazioni. In assenza di obiezioni da parte dei giudici, la proposta si ritiene adottata alla scadenza del predetto termine.

Capitolo V – Formazioni

Articolo 24¹ – Composizione della Grande Camera

1. La Grande Camera è composta da diciassette giudici e da almeno tre giudici supplenti.

2. a) Fanno parte della Grande Camera il presidente ed i vicepresidenti della Corte, nonché i presidenti delle sezioni. Il vicepresidente della Corte, o il presidente di una sezione che non possa essere presente ad una seduta della Grande Camera viene sostituito dal vicepresidente della sezione interessata.

b) Il giudice eletto a titolo di una Parte contraente interessata o, se del caso, il giudice designato in virtù degli articoli 29 o 30 del presente regolamento è membro di diritto della Grande Camera, ai sensi dell'articolo 26 §§ 4 e 5 della Convenzione.

c) All'esame delle cause che sono deferite alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 30 della Convenzione prendono parte anche i membri della camera che si è dichiarata incompetente.

d) All'esame delle cause che sono deferite alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione non prende parte alcuno dei giudici di cui era composta la camera che ha emesso la sentenza relativa alla causa rinviata, ad eccezione del presidente di detta camera e del giudice intervenuto a titolo dello Stato parte interessato, né alcuno dei giudici che abbiano fatto parte della camera o delle camere che si sono pronunciate sulla ricevibilità del ricorso.

e) I giudici ed i giudici supplenti chiamati a completare la Grande Camera ogni volta che le viene deferita una causa sono designati fra i giudici restanti mediante estrazione a sorte effettuata dal presidente della Corte alla presenza del cancelliere. Le modalità di estrazione a sorte sono stabilite dalla Corte plenaria, la quale vigila affinché sia assicurata una composizione geograficamente equilibrata, che rifletta la diversità dei sistemi giuridici delle Parti contraenti.

¹ Come modificato dalla Corte l'8 dicembre 2000, il 13 dicembre 2004, il 4 luglio 2005, il 7 novembre 2005, il 29 maggio 2006 e il 13 novembre 2006.

f) Quando esamina una richiesta di parere consultivo ai sensi dell'articolo 47 della Convenzione, la Grande Camera è costituita conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 a) ed e) del presente articolo.

g) Per l'esame di una richiesta presentata ai sensi dell'articolo 46 § 4 della Convenzione, la Grande Camera comprende, oltre ai giudici citati al paragrafo 2 a) e b) del presente articolo, i membri del comitato o della camera che ha emesso la sentenza in questione. Nel caso la sentenza sia stata emessa da una Grande Camera, essa è composta dagli stessi giudici. In tutti i casi, compresi quelli in cui è impossibile riunire la Grande Camera iniziale, i giudici ed i giudici supplenti chiamati a completare la Grande Camera sono designati conformemente al paragrafo 2 e) del presente articolo.

3. I giudici che non possono essere presenti vengono sostituiti dai giudici supplenti secondo l'ordine di designazione previsto dal paragrafo 2 e) del presente articolo.

4. I giudici ed i giudici supplenti designati conformemente alle disposizioni precedenti partecipano ai lavori fino alla conclusione del procedimento. Alla scadenza del loro mandato, essi continuano a partecipare alla trattazione della causa se ne hanno già esaminato il merito. Tali disposizioni si applicano anche alla procedura relativa ai pareri consultivi.

5. a) Il collegio di cinque giudici della Grande Camera chiamato ad esaminare una richiesta presentata ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione è composto:

- dal presidente della Corte; se il presidente della Corte ha un impedimento, viene sostituito dal vicepresidente secondo l'ordine di precedenza;
- da due presidenti di sezione, designati a rotazione; in caso di impedimento, il presidente di sezione così designato viene sostituito dal vicepresidente della sua sezione;
- da due giudici designati a rotazione tra i giudici eletti nelle restanti sezioni per far parte del collegio per un periodo di sei mesi;
- da almeno due giudici supplenti designati a rotazione tra i giudici eletti nelle sezioni per far parte del collegio per un periodo di sei mesi.

b) Quando esamina una domanda di rinvio, il collegio non comprende alcun giudice che abbia preso parte all'esame della ricevibilità o del merito della causa in questione.

c) Un giudice eletto a titolo di una Parte contraente interessata da una domanda di rinvio ovvero cittadino di tale Parte non può partecipare al collegio quando quest'ultimo esamina la domanda. Allo stesso modo, un giudice eletto designato dalla Parte contraente interessata in virtù degli articoli 29 o 30 del presente regolamento non può partecipare all'esame della domanda.

d) Il membro del collegio che abbia un impedimento per uno dei motivi previsti dai commi b) o c) è sostituito da un giudice supplente designato a rotazione tra i giudici eletti nelle sezioni per far parte del collegio per un periodo di sei mesi.

Articolo 25 – Costituzione delle sezioni

1. Le camere previste dall'articolo 25 b) della Convenzione (e denominate «sezioni» nel presente regolamento) sono costituite dalla Corte plenaria, su proposta del presidente, per un periodo di tre anni a partire dall'elezione dei titolari delle funzioni presidenziali, di cui all'articolo 8 del presente regolamento. Vi sono almeno quattro sezioni.

2. Ogni giudice è membro di una sezione. La composizione delle sezioni deve essere equilibrata sia sotto il profilo geografico, sia sotto il profilo della rappresentanza dei sessi e deve tener conto dei diversi sistemi giuridici delle Parti contraenti.

3. Quando un giudice cessa di far parte della Corte prima della scadenza del periodo per il quale la sezione è stata costituita, il suo successore alla Corte lo sostituisce come membro della sezione.

4. Se le circostanze lo richiedono, il presidente della Corte può eccezionalmente apportare modifiche alla composizione delle sezioni.

5. Su proposta del presidente, la Corte plenaria può costituire una sezione supplementare.

Articolo 26¹ – Costituzione delle camere

1. Le camere di sette giudici previste dall'articolo 26 § 1 della Convenzione per l'esame delle cause sottoposte alla Corte sono costituite come segue a partire dalle sezioni.

a) Fatti salvi il paragrafo 2 del presente articolo e l'articolo 28 § 4, ultima frase, del presente regolamento, per l'esame di ciascuna causa la camera comprende il presidente della sezione ed il giudice eletto a titolo di ogni Parte contraente interessata. Se non è membro della sezione alla quale il ricorso è stato assegnato ai sensi degli articoli 51 o 52 del presente regolamento, tale giudice è membro di diritto della camera, ai sensi dell'articolo 26 § 4 della Convenzione. Nel caso in cui detto giudice non possa partecipare o si astenga, si applica l'articolo 29 del presente regolamento.

b) Gli altri membri della camera sono designati dal presidente della sezione a rotazione fra i membri della medesima.

c) I membri della sezione che non sono designati in tal modo partecipano alla causa in qualità di supplenti.

2. Il giudice eletto a titolo di ogni Parte contraente interessata o, se del caso, il giudice eletto o ancora il giudice *ad hoc* designato ai sensi degli articoli 29 e 30 del presente regolamento, può essere esonerato dal presidente della camera dall'assistere alle riunioni relative alle questioni preparatorie o procedurali. Ai fini di tali riunioni, si presumerà che la Parte contraente interessata abbia designato, in luogo del giudice in questione, il primo giudice supplente, conformemente all'articolo 29 § 1 del presente regolamento.

3. Anche dopo la fine del suo mandato, il giudice continua a esaminare le cause per le quali ha partecipato all'esame nel merito.

Articolo 27² – Comitati

¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002.

² Come modificato dalla Corte il 13 novembre 2006 e il 16 novembre 2009.

1. In applicazione dell'articolo 26 § 1 della Convenzione vengono costituiti dei comitati di tre giudici appartenenti alla stessa sezione. Dopo aver consultato i presidenti delle sezioni, il presidente della Corte decide il numero di comitati da creare.

2. I comitati sono costituiti per un periodo di dodici mesi, a rotazione tra i membri di ogni sezione, ad eccezione del presidente.

3. I membri della sezione, incluso il presidente della medesima, che non sono membri di un comitato possono, ove necessario, essere chiamati a partecipare. Essi possono inoltre sostituire dei membri impossibilitati a partecipare.

4. Il comitato è presieduto dal membro che ha la precedenza nella sezione.

Articolo 27A¹ – Composizione di giudice unico

1. In applicazione dell'articolo 26 § 1 della Convenzione sono istituiti dei giudici unici. Dopo aver consultato l'ufficio, il presidente della Corte decide il numero di giudici unici da istituire e procede alle designazioni richieste, fissando in anticipo l'elenco delle Parti contraenti per le quali ciascun giudice unico esercita le sue competenze per tutto il periodo in cui è designato in tale qualità.

2. Partecipano alla seduta in qualità di giudici unici:

a) i presidenti di sezione quando esercitano le competenze loro attribuite dall'articolo 54 §§ 2 b) e 3 del presente regolamento;

b) i vicepresidenti di sezione designati per decidere sulle richieste di misure provvisorie conformemente all'articolo 39 § 4 del presente regolamento;

3. I giudici unici sono designati per un periodo di dodici mesi. Essi continuano ad espletare gli altri incarichi nelle sezioni di cui fanno parte, ai sensi dell'articolo 25 § 2 del presente regolamento.

3. In applicazione dell'articolo 24 § 2 della Convenzione, ogni giudice

¹ Inserito dalla Corte il 13 novembre 2006 e emendato il 14 gennaio 2013.

unico delibera con l'assistenza di un relatore non giudiziario.

Articolo 28¹ – Impedimento, astensione o dispensa

1. Il giudice che non possa partecipare alle sedute per le quali è convocato lo comunica al presidente della camera nel più breve tempo possibile.

2. Un giudice non può partecipare all'esame di una causa:

- a) se ha un interesse personale nella medesima, ad esempio in ragione di un legame coniugale o genitoriale, di un altro legame di parentela prossima, di uno stretto legame personale o professionale o di un legame di subordinazione con una qualsiasi delle parti;
- b) se è precedentemente intervenuto nella causa in qualità di agente, avvocato o consulente di una parte o di una persona che abbia un interesse nella causa ovvero, a livello nazionale o internazionale, come membro di un'altra autorità giudiziaria o commissione di inchiesta, o a qualsiasi altro titolo;
- c) se, mentre è giudice *ad hoc* o ex giudice eletto ancora in carica ai sensi dell'articolo 26 § 3 del presente regolamento, si impegna in un'attività politica o amministrativa, ovvero in un'attività professionale incompatibile con la sua indipendenza o imparzialità;
- d) se ha espresso in pubblico, mediante i mezzi di comunicazione, per iscritto, con azioni pubbliche o con ogni altro mezzo, delle opinioni che oggettivamente pregiudicano la sua imparzialità;
- e) se la sua indipendenza o imparzialità possono legittimamente essere messe in dubbio per qualsiasi altra ragione.

3. Il giudice che si astenga per una delle citate ragioni lo comunica al presidente della camera, che lo dispensa dal partecipare alla seduta.

4. Se il giudice interessato o il presidente della camera nutrono dei dubbi sull'eventuale esistenza di una delle cause di astensione citate al paragrafo 2 del presente articolo, è la camera a decidere. Dopo aver sentito il giudice interessato, essa delibera e vota in sua assenza. Ai

¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno, l'8 luglio 2002, il 13 dicembre 2004 e il 13 novembre 2006.

fini delle deliberazioni e dei voti in questione, l'interessato è sostituito dal primo giudice supplente della camera. Lo stesso accade se egli partecipa alla seduta a titolo di una Parte contraente interessata, nel qual caso si riterrà che quest'ultima abbia designato come giudice in sua vece il primo giudice supplente, ai sensi dell'articolo 29 § 1 del presente regolamento.

5. Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai giudici chiamati a svolgere la loro funzione in qualità di giudici unici o in un comitato; in questo caso, la comunicazione prevista dai paragrafi 1 e 3 è indirizzata al presidente della sezione.

Articolo 29¹ – Giudici *ad hoc*

1. a) Se il giudice eletto a titolo di una Parte contraente interessata ha un impedimento, si astiene o è dispensato, ovvero in assenza di detto giudice, e qualora la Parte contraente non abbia scelto di designare un giudice *ad hoc* conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 b) del presente articolo, il presidente della camera invita detta parte a comunicare entro trenta giorni il nome della persona che essa intende designare tra gli altri giudici eletti.

b) Se una Parte contraente ha optato per la designazione di un giudice *ad hoc*, il presidente della camera sceglie quest'ultimo da un elenco, presentato in precedenza dalla Parte contraente, contenente da tre a cinque nomi di persone che presentino i requisiti previsti dal paragrafo 1 d) del presente articolo e che la Parte designa come possibili giudici *ad hoc* per un periodo rinnovabile di due anni. All'elenco, sul quale devono figurare persone di entrambi i sessi, deve essere acclusa una nota biografica delle persone che lo compongono. Queste ultime non possono rappresentare, a nessun titolo, una parte o un terzo interveniente dinanzi alla Corte.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 § 4 della Convenzione e della prima frase del paragrafo precedente, i nomi degli altri giudici eletti si considerano *ipso jure* inclusi nell'elenco.

c) La procedura descritta al paragrafo 1 a) e b) del presente articolo si

¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno, l' 8 luglio 2002, il 13 novembre 2006 e il 29 marzo 2010.

applica nel caso in cui la persona così designata abbia un impedimento o si astenga.

d) Un giudice *ad hoc* deve possedere i requisiti richiesti dall'articolo 21 § 1 della Convenzione, non essere impossibilitato a partecipare all'esame della causa per una delle ragioni menzionate nell'articolo 28 del presente regolamento e rispondere altresì alle esigenze di disponibilità e presenza di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Per l'intera durata del suo mandato, un giudice *ad hoc* non può rappresentare, a nessun titolo, una parte o un terzo interveniente dinanzi alla Corte.

2. Si ritiene che la Parte contraente interessata abbia rinunciato al suo diritto di designazione:

a) se essa non risponde nel termine di trenta giorni di cui al paragrafo 1 a) del presente articolo o entro la proroga di detto termine eventualmente concessa dal presidente della camera;

b) se essa sceglie di designare un giudice *ad hoc* ma, al momento della comunicazione del ricorso al governo convenuto ai sensi dell'articolo 54 § 2 del regolamento, non aveva fornito al cancelliere l'elenco previsto dal paragrafo 1 b) del presente articolo, ovvero se la camera ritiene che meno di tre fra le persone in elenco rispondano ai requisiti stabiliti dal paragrafo 1 d).

3. Il presidente della camera può decidere che la Parte contraente interessata sarà invitata ad effettuare la designazione prevista dal paragrafo 1 a) del presente articolo solo nel momento in cui sarà informata del ricorso, ai sensi dell'articolo 54 § 2 del presente regolamento. In questo caso, ed in attesa della designazione di un giudice, si riterrà che la parte contraente abbia designato il primo giudice supplente in luogo del giudice eletto.

4. All'inizio della prima seduta dedicata all'esame della causa dopo la sua designazione, il giudice *ad hoc* presta il giuramento o rende la dichiarazione solenne previsti dall'articolo 3 del presente regolamento. Di ciò è redatto verbale.

5. I giudici *ad hoc* devono rimanere a disposizione della Corte e, fatto salvo l'articolo 26 § 2 del presente regolamento, assistere alle riunioni

della camera.

Articolo 30¹ – Comunanza di interessi

1. Qualora due o più Parti contraenti ricorrenti o convenute abbiano un interesse comune, il presidente della camera può invitarle a trovare un accordo al fine di designare, in qualità di giudice della comunanza di interessi, uno solo dei giudici eletti a titolo di dette Parti, che sarà chiamato di diritto a partecipare all'esame della causa; in mancanza di accordo, egli estrae a sorte, tra i giudici proposti, colui che parteciperà in qualità di giudice della comunanza di interessi.

2. Il presidente della camera può decidere di invitare le Parti contraenti interessate a procedere alla designazione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo solo una volta che il ricorso sia stato portato a conoscenza delle Parti contraenti convenute a norma dell'articolo 54 § 2 del presente regolamento.

3. In caso di contestazione in merito all'esistenza di una comunanza di interessi o ad ogni altra questione connessa, la camera decide, all'occorrenza dopo aver raccolto le osservazioni scritte delle Parti contraenti interessate.

¹ Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.

Titolo II – Procedura

Capitolo I – Norme generali

Articolo 31 – Possibilità di deroghe particolari

Le disposizioni del presente titolo non impediscono che la Corte vi deroghi per l'esame di una causa particolare dopo avere consultato le parti laddove necessario.

Articolo 32 – Istruzioni pratiche

Il presidente della Corte può emanare istruzioni pratiche, in particolare su questioni quali la comparizione alle udienze e il deposito di osservazioni scritte o di altri documenti.

Articolo 33¹ - Pubblicità dei documenti

1. Tutti i documenti depositati in cancelleria dalle parti o da terzi intervenienti riguardo ad un ricorso, ad eccezione di quelli presentati nell'ambito di trattative condotte per pervenire ad una composizione amichevole come prevede l'articolo 62 del presente regolamento, sono accessibili al pubblico, secondo le modalità pratiche stabilite dal cancelliere, a meno che il presidente della camera non decida altrimenti per i motivi indicati nel paragrafo 2 del presente articolo, d'ufficio o su richiesta di una parte o di ogni altra persona interessata.

2. L'accesso del pubblico ad un documento o a parte di un documento può essere limitato nell'interesse della moralità, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti o di ogni persona interessata, ovvero, nella misura giudicata strettamente necessaria dal presidente della camera quando, in circostanze speciali, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno, l'8 luglio 2002, il 7 luglio 2003, il 4 luglio 2005, il 13 novembre 2006 e il 14 maggio 2007.

3. Le richieste di riservatezza formulate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo devono essere motivate e precisare se riguardano tutti i documenti o soltanto una parte di essi.

4. Le decisioni e le sentenze delle camere sono accessibili al pubblico. Le decisioni e le sentenze dei comitati, comprese le decisioni oggetto della riserva di cui all'articolo 53 § 5 del regolamento, sono accessibili al pubblico. La Corte rende periodicamente accessibili al pubblico informazioni generali sulle decisioni adottate dalle composizioni di giudice unico in virtù dell'articolo 52 A § 1 del regolamento e dai comitati in virtù dell'articolo 53 § 5 del regolamento.

Articolo 34¹ - Uso delle lingue

1. Le lingue ufficiali della Corte sono il francese e l'inglese.

2. Quando un ricorso è presentato ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, tutte le comunicazioni con il ricorrente o con il suo rappresentante e tutte le osservazioni orali o scritte, presentate dal ricorrente o dal suo rappresentante, che non siano fatte o redatte in una delle lingue ufficiali della Corte, devono essere fatte o redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti fino a quando il ricorso non sia stato portato a conoscenza di una Parte contraente in virtù del presente regolamento. Se una Parte contraente è informata di un ricorso o se un ricorso è portato alla sua conoscenza in virtù del presente regolamento, il ricorso e i suoi allegati devono esserle comunicati nella lingua in cui il ricorrente li ha depositati in cancelleria.

3. a) Tutte le comunicazioni con il ricorrente o con il suo rappresentante e tutte le osservazioni orali o scritte presentate dal ricorrente o dal suo rappresentante e relative a un'udienza, o che intervengono dopo che il ricorso è stato portato a conoscenza di una Parte contraente, devono essere fatte o redatte in una delle lingue ufficiali della Corte, salvo che il presidente della camera dia l'autorizzazione a continuare ad utilizzare la lingua ufficiale di una Parte contraente.

¹ Come modificato dalla Corte il 13 dicembre 2004.

b) Se tale autorizzazione è accordata, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie per l'interpretazione o la traduzione, integrale o parziale, in francese o in inglese delle osservazioni orali o scritte del ricorrente quando il presidente della camera ritiene che tale misura sia nell'interesse di un corretto svolgimento della procedura.

c) In via eccezionale, il presidente della camera può subordinare la concessione dell'autorizzazione alla condizione che il ricorrente si faccia carico, in tutto o in parte, delle spese che ne derivano.

d) Salvo decisione contraria del presidente della camera, le decisioni adottate in virtù delle precedenti disposizioni del presente paragrafo rimangono applicabili a tutte le successive fasi della procedura, ivi comprese quelle conseguenti alla presentazione di una domanda di rinvio della causa alla Grande Camera o di una domanda di interpretazione o di revisione della sentenza ai sensi rispettivamente degli articoli 73, 79 e 80 del presente regolamento.

4. a) Tutte le comunicazioni con una Parte contraente che è parte nella controversia e tutte le osservazioni orali o scritte provenienti da tale parte devono essere fatte o redatte in una delle lingue ufficiali della Corte. Il presidente della camera può autorizzare la Parte contraente interessata a utilizzare la sua lingua ufficiale o una delle sue lingue ufficiali per le osservazioni, orali o scritte.

b) Se tale autorizzazione è accordata, la parte che l'ha richiesta deve

i. depositare una traduzione in francese o in inglese delle sue osservazioni scritte entro un termine fissato dal presidente della camera; in ogni caso il cancelliere può adottare le disposizioni necessarie per far tradurre il documento a spese della Parte richiedente se quest'ultima non ha fornito la traduzione nel termine impartito;

ii. sostenere le spese afferenti all'interpretazione in francese o in inglese delle sue osservazioni orali; il cancelliere si fa carico di adottare le disposizioni necessarie per garantire tale interpretazione.

c) Il presidente della camera può ingiungere a una Parte contraente che è parte nella controversia di fornire entro un determinato termine una traduzione o un riassunto in francese o in inglese di tutti o di

alcuni degli allegati alle sue osservazioni scritte o di ogni altro atto pertinente, o di estratti di tali documenti.

d) I precedenti capoversi del presente paragrafo si applicano anche, *mutatis mutandis*, ai terzi intervenienti ai sensi dell'articolo 44 del presente regolamento e all'uso di una lingua non ufficiale da parte di un terzo interveniente.

5. Il presidente della camera può invitare la Parte contraente convenuta a fornire una traduzione delle sue osservazioni scritte nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali, al fine di facilitarne la comprensione da parte del ricorrente.

6. Il testimone, esperto o altra persona che compare dinanzi alla Corte può utilizzare la propria lingua se non ha una conoscenza sufficiente di nessuna delle due lingue ufficiali. In tal caso, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie per l'interpretazione e la traduzione.

Articolo 35 – Rappresentanza delle Parti contraenti

Le Parti contraenti sono rappresentate da agenti, che possono farsi assistere da avvocati o consulenti.

Articolo 36¹ – Rappresentanza dei ricorrenti

1. Le persone fisiche, le organizzazioni non governative e i gruppi di privati di cui all'articolo 34 della Convenzione possono inizialmente presentare ricorsi agendo personalmente o tramite un rappresentante.

2. Dopo la notifica del ricorso alla Parte contraente convenuta come previsto dall'articolo 54 § 2 b) del presente regolamento, il ricorrente deve essere rappresentato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, salvo decisione contraria del presidente della camera.

3. Il ricorrente deve essere così rappresentato alle udienze decise dalla camera, salvo che il presidente della camera autorizzi eccezionalmente il ricorrente a esporre personalmente la sua causa con riserva, all'occorrenza, che egli sia assistito da un avvocato o da un altro

¹ Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.

rappresentante autorizzato.

4. a) Il rappresentante che agisce per conto del ricorrente in virtù dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo deve essere un avvocato abilitato all'esercizio della professione in una qualsiasi Parte contraente e residente nel territorio di una di esse, o un'altra persona autorizzata dal presidente della camera.

b) In circostanze eccezionali e in ogni fase della procedura, il presidente della camera può, qualora ritenga che le circostanze o la condotta dell'avvocato o della persona designati conformemente al capoverso precedente lo giustifichino, decidere che tale avvocato o tale persona non possa più rappresentare o assistere il ricorrente e che questi debba scegliere un altro rappresentante.

5. a) L'avvocato o l'altro rappresentante autorizzato del ricorrente, o quest'ultimo, se ha chiesto di potere assumere personalmente la difesa dei propri interessi, devono, anche se ottengono l'autorizzazione di cui al successivo capoverso b), avere una conoscenza sufficiente di una delle lingue ufficiali della Corte.

b) Se essi non si esprimono con facilità in una delle lingue ufficiali della Corte, il presidente della camera può, in virtù dell'articolo 34 § 3 del presente regolamento, concedere loro l'autorizzazione a utilizzare una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti.

Articolo 37¹ - Comunicazioni, notifiche e citazioni

1. Le comunicazioni e le notifiche indirizzate agli agenti o agli avvocati delle parti si considerano indirizzate alle parti.

2. Se, per una comunicazione, notifica o citazione destinata a persone diverse dagli agenti o dagli avvocati delle parti, la Corte ritiene necessaria la collaborazione del governo dello Stato sul cui territorio la comunicazione, notifica o citazione deve produrre effetto, il presidente della Corte si rivolge direttamente a tale governo per ottenere l'assistenza necessaria.

¹ Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.

Articolo 38 – Osservazioni scritte

1. Non si possono depositare osservazioni scritte o altri documenti oltre il termine fissato dal presidente della camera o dal giudice relatore, a seconda dei casi, conformemente al presente regolamento. Le osservazioni scritte o gli altri documenti depositati oltre tale termine o in violazione di un'istruzione pratica emanata ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento non possono essere acquisiti al fascicolo, salvo diversa decisione del presidente della camera.

2. Ai fini del calcolo del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene presa in considerazione la data certificata dell'invio del documento o, in assenza, la data del ricevimento in cancelleria.

Articolo 38 A¹ - Esame delle questioni di procedura

Le questioni di procedura che richiedono una decisione della camera sono trattate al momento dell'esame della causa, salvo decisione contraria del presidente della camera.

Articolo 39²- Misure provvisorie

1. La camera o, se del caso, il presidente della sezione o un **giudice di permanenza** designato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo possono, su richiesta di una parte o di ogni altra persona interessata, ovvero d'ufficio, indicare alle parti le misure provvisorie la cui adozione è ritenuta necessaria nell'interesse delle parti o del corretto svolgimento della procedura.

2. All'occorrenza, il Comitato dei Ministri viene immediatamente informato delle misure adottate nell'ambito di una causa.

3. La camera o, se del caso, il presidente della sezione o un giudice di permanenza designato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo possono invitare le parti a fornire informazioni su eventuali questioni relative all'attuazione delle misure provvisorie indicate.

¹ Inserito dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002.

² Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005, il 16 gennaio 2012 e il 14 gennaio 2013.

4. Il presidente della Corte può designare dei vicepresidenti di sezione in qualità di giudici di permanenza per decidere sulle richieste di misure provvisorie.

Articolo 40 – Comunicazione urgente di un ricorso

In caso d'urgenza, fatta salva ogni altra misura procedurale, il cancelliere può, con l'autorizzazione del presidente della camera e con ogni mezzo disponibile, informare la Parte contraente interessata dell'introduzione di un ricorso e sommariamente dell'oggetto di questo.

Articolo 41¹ - Ordine di trattazione dei ricorsi

Per determinare l'ordine in cui devono essere trattati i ricorsi, la Corte tiene conto dell'importanza e dell'urgenza delle questioni sollevate, sulla base di criteri da essa definiti. La camera e il suo presidente possono tuttavia derogare a tali criteri e riservare un esame prioritario ad un particolare ricorso.

Articolo 42 – Riunione e esame contestuale di ricorsi (vecchio articolo 43)

1. La camera può, su istanza delle parti o d'ufficio, ordinare la riunione di due o più ricorsi.

2. Il presidente della camera può, dopo avere consultato le parti, ordinare che si proceda contestualmente all'istruzione di ricorsi assegnati alla stessa camera, senza che ciò pregiudichi la decisione della camera sulla riunione dei ricorsi.

Articolo 43² - Cancellazione dal ruolo e nuova iscrizione al ruolo (vecchio articolo 44)

¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno, l'8 luglio 2002 e il 29 giugno 2009.

² Come modificato dalla Corte il 17 giugno, l'8 luglio 2002, il 7 luglio 2003, il 13 novembre 2006 e il 2 aprile 2012.

1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo alle condizioni previste dall'articolo 37 della Convenzione.

2. Quando una Parte contraente ricorrente fa conoscere al cancelliere la sua intenzione di rinunciare all'azione, la camera può cancellare il ricorso dal ruolo della Corte conformemente all'articolo 37 della Convenzione se l'altra Parte contraente o le altre Parti contraenti interessate dalla causa accettano la rinuncia.

3. In caso di composizione amichevole ai sensi dell'articolo 39 della Convenzione, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione. Conformemente all'articolo 39 § 4 della Convenzione, tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri, che controlla l'esecuzione dei termini della composizione amichevole riportati nella decisione. Negli altri casi previsti dall'articolo 37 della Convenzione, il ricorso è cancellato dal ruolo mediante una sentenza se è stato dichiarato ricevibile, o mediante una decisione se non è stato dichiarato ricevibile. Nel caso in cui il ricorso sia cancellato dal ruolo mediante una sentenza, una volta che questa è divenuta definitiva il presidente della camera la comunica al Comitato dei Ministri per consentirgli di controllare, conformemente all'articolo 46 § 2 della Convenzione, l'esecuzione degli impegni ai quali possono essere state subordinate la rinuncia o la soluzione della controversia.

4. Quando un ricorso è stato cancellato dal ruolo in virtù dell'articolo 37 della Convenzione, le spese sono lasciate alla valutazione della Corte. Se le spese sono assegnate con una decisione di cancellazione dal ruolo di un ricorso che non è stato dichiarato ricevibile, il presidente della camera trasmette tale decisione al Comitato dei Ministri.

5. Quando un ricorso è stato cancellato dal ruolo in virtù dell'articolo 37 della Convenzione, la Corte può deciderne la nuova iscrizione al ruolo se ritiene che ciò sia giustificato da circostanze eccezionali.

Articolo 44¹ – Intervento di terzi

1. a) Quando un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 33 o

¹ Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003 e il 13 novembre 2006.

dell'articolo 34 della Convenzione è portato a conoscenza della Parte contraente convenuta in virtù dell'articolo 51 § 1 o dell'articolo 54 § 2 b) del presente regolamento, il cancelliere comunica contestualmente una copia del ricorso a qualsiasi altra Parte contraente di cui il ricorrente nella causa sia cittadino. Egli notifica anche, se del caso, a tale Parte contraente la decisione di tenere un'udienza nella causa.

b) La Parte contraente che desidera esercitare il diritto riconosciuto dall'articolo 36 § 1 della Convenzione di presentare osservazioni scritte o di prendere parte ad un'udienza, deve avvisarne il cancelliere per iscritto al più tardi dodici settimane dopo la comunicazione o la notifica previste al capoverso precedente. Il Presidente della Camera può, in via eccezionale, fissare un altro termine.

2. Il Commissario ai diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa che desidera esercitare il diritto riconosciuto dall'articolo 36 § 3 della Convenzione di presentare osservazioni scritte o di prendere parte ad un'udienza, deve avvisarne il cancelliere per iscritto al più tardi dodici settimane dopo la comunicazione del ricorso alla Parte contraente convenuta oppure dalla notifica a quest'ultima della decisione di tenere un'udienza. Il presidente della camera può, in via eccezionale, fissare un altro termine.

Il Commissario ai diritti dell'uomo, nel caso in cui non possa partecipare personalmente alla procedura dinanzi alla Corte, indicherà il nominativo del o dei membri del suo ufficio che avrà designato per rappresentarlo. Potrà farsi assistere da un avvocato.

3. a) Dopo che il ricorso è portato a conoscenza della Parte contraente convenuta in virtù dell'articolo 51 § 1 o dell'articolo 54 § 2 b) del presente regolamento, il presidente della camera può, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, come previsto dall'articolo 36 § 2 della Convenzione, invitare o autorizzare qualsiasi Parte contraente che non sia parte nella procedura o qualsiasi persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni scritte o, in circostanze eccezionali, a prendere parte all'udienza.

b) Le richieste di autorizzazione a tal fine devono essere debitamente motivate e presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali, come richiesto dall'articolo 34 § 4 del presente regolamento, al più tardi dodici settimane dopo che il ricorso è stato portato a conoscenza della

Parte contraente convenuta. Il presidente della camera può, in via eccezionale, fissare un altro termine.

4. a) Nelle cause che devono essere esaminate dalla Grande Camera, i termini previsti nei paragrafi precedenti decorrono dalla notifica alle parti della decisione adottata dalla camera in virtù dell'articolo 72 § 1 del presente regolamento di dichiararsi incompetente a favore della Grande Camera, o dalla decisione adottata dal collegio della Grande Camera in virtù dell'articolo 73 § 2 del presente regolamento di accogliere la domanda di rinvio dinanzi alla Grande Camera presentata da una parte.

b) I termini fissati nel presente articolo possono eccezionalmente essere prorogati dal presidente della camera se vengono presentati argomenti sufficienti per giustificare una simile misura.

5. L'invito o l'autorizzazione menzionati al paragrafo 3 a) del presente articolo sono soggetti a condizioni, ivi compreso un termine, fissate dal presidente della camera. In caso di mancato rispetto di tali condizioni, il presidente può decidere di non acquisire le osservazioni al fascicolo o di limitare la partecipazione all'udienza nella misura che ritiene appropriata.

6. Le osservazioni scritte presentate in conformità al presente articolo devono essere redatte in una delle lingue ufficiali, come previsto dall'articolo 34 § 4 del presente regolamento. Il cancelliere le trasmette alle parti che, fatte salve le condizioni, ivi compreso di termine, fissate dal presidente della camera, sono autorizzate a rispondervi per iscritto o, all'occorrenza, in udienza.

Articolo 44A¹ - Obbligo di collaborazione con la Corte

Le parti hanno l'obbligo di collaborare pienamente per lo svolgimento della procedura e, in particolare, di adottare le disposizioni in loro potere che la Corte ritiene necessarie per la buona amministrazione della giustizia. Questo obbligo si applica anche, all'occorrenza, alle Parti contraenti che non sono parti nella procedura.

¹ Inserito dalla Corte il 13 dicembre 2004.

Articolo 44B¹ - Mancato rispetto di un'ordinanza della Corte

Quando una parte non ottempera ad un'ordinanza della Corte relativa allo svolgimento della procedura, il presidente della camera può adottare le misure che ritiene appropriate.

Articolo 44C² - Mancanza di partecipazione effettiva

1. Quando una parte omette di presentare le prove o le informazioni richieste dalla Corte o di divulgare di propria iniziativa informazioni pertinenti, o quando dimostra in altro modo una mancanza di partecipazione effettiva alla procedura, la Corte può trarre dal suo comportamento le conclusioni che ritiene appropriate.

2. L'astensione o il rifiuto da parte di una Parte contraente convenuta di partecipare effettivamente alla procedura non costituisce di per sé per la camera un motivo per interrompere l'esame del ricorso.

Articolo 44D³ - Osservazioni fuori luogo formulate da una parte

Se il rappresentante di una parte formula osservazioni abusive, frivole, vessatorie, fuorvianti o prolisse, il presidente della camera può escluderlo dalla procedura, rifiutare di ammettere in tutto o in parte le osservazioni in questione o emettere qualsiasi altra ordinanza che ritenga appropriata, fatto salvo l'articolo 35 § 3 della Convenzione.

Articolo 44E⁴ - Non mantenimento di un ricorso

Come prevede l'articolo 37 § 1 a) della Convenzione, se una Parte contraente ricorrente o un individuo ricorrente non intende più mantenere il proprio ricorso, la camera può cancellarlo dal ruolo della Corte, conformemente all'articolo 43 del presente regolamento.

¹ Inserito dalla Corte il 13 dicembre 2004.

² Inserito dalla Corte il 13 dicembre 2004.

³ Inserito dalla Corte il 13 dicembre 2004.

⁴ Inserito dalla Corte il 13 dicembre 2004.

Capitolo II – Introduzione dell'istanza

Articolo 45 – Firme

1. Il ricorso formulato in virtù degli articoli 33 o 34 della Convenzione deve essere presentato per iscritto e firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante.

2. Il ricorso presentato da un'organizzazione non governativa o da un gruppo di privati è firmato dalle persone abilitate a rappresentare l'organizzazione o il gruppo. La camera o il comitato interessati decidono in merito a qualsiasi questione volta ad accertare se le persone che hanno firmato un ricorso fossero competenti per farlo.

3. Quando un ricorrente è rappresentato conformemente all'articolo 36 del presente regolamento, il suo o i suoi rappresentanti devono produrre una procura o una delega scritta.

Articolo 46 – Contenuto di un ricorso presentato da uno Stato

La o le Parti contraenti che intendono presentare un ricorso dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione depositano il testo in cancelleria fornendo:

a) il nome della Parte contraente contro la quale viene proposto il ricorso;

b) un'esposizione dei fatti;

c) un'esposizione della o delle lamentate violazioni della Convenzione e delle argomentazioni pertinenti;

d) un rapporto riguardante il rispetto dei criteri di ricevibilità (esaurimento delle vie di ricorso interne e rispetto del termine di sei mesi) enunciati nell'articolo 35 § 1 della Convenzione;

e) l'oggetto del ricorso e le linee generali della o delle richieste di equa soddisfazione eventualmente formulate ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione per conto della o delle parti presumibilmente lese;

f) il nome e l'indirizzo della o delle persone nominate come agenti;

e allegando:

g) copie di tutti i documenti pertinenti ed in particolare delle decisioni, giudiziarie o di altra natura, concernenti l'oggetto del ricorso.

Articolo 47¹ - Contenuto di un ricorso individuale

1. Il ricorso depositato ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione è presentato sul formulario fornito dalla cancelleria, salvo che il presidente della sezione interessata decida altrimenti. Il formulario contiene:

a) il nome, la data di nascita, la cittadinanza, il sesso, la professione e l'indirizzo del ricorrente;

b) all'occorrenza, il nome, la professione e l'indirizzo del suo rappresentante;

c) la o le Parti contraenti contro le quali il ricorso è proposto;

d) una sintetica esposizione dei fatti;

e) una sintetica esposizione della o delle lamentate violazioni della Convenzione e delle argomentazioni pertinenti;

f) un rapporto sintetico riguardante il rispetto da parte del ricorrente dei criteri di ricevibilità enunciati nell'articolo 35 § 1 della Convenzione (esaurimento delle vie di ricorso interne e rispetto del termine di sei mesi);

g) l'oggetto del ricorso;

e, in allegato:

h) copie di tutti i documenti pertinenti ed in particolare delle decisioni,

¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno, l'8 luglio 2002, l'11 dicembre 2007 e il 22 settembre 2008.

giudiziarie o di altro tipo, concernenti l'oggetto del ricorso.

2. Il ricorrente deve inoltre:

a) fornire tutti gli elementi, in particolare i documenti e le decisioni citati nel paragrafo 1 h) del presente articolo, che consentano di accertare che sono soddisfatte le condizioni di ricevibilità enunciate nell'articolo 35 § 1 della Convenzione (esaurimento delle vie di ricorso interne e rispetto del termine di sei mesi);

b) far sapere se ha sottoposto i suoi motivi di ricorso ad un altro organo internazionale di inchiesta o di conciliazione.

3. Il ricorrente che non desidera che la sua identità sia rivelata deve precisarlo e fornire un'esposizione dei motivi che giustificano una deroga alla normale regola di pubblicità della procedura dinanzi alla Corte. Il presidente della camera può autorizzare l'anonimato o decidere di concederlo d'ufficio.

4. In caso di inosservanza degli obblighi elencati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il ricorso può non essere esaminato dalla Corte.

5. Ai fini dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, di regola, il ricorso si considera presentato alla data della prima comunicazione del ricorrente che ne espone – anche sommariamente – l'oggetto, a condizione che un formulario di ricorso debitamente compilato sia stato presentato entro i termini fissati dalla Corte. Se lo ritiene giustificato, la Corte può tuttavia decidere di prendere in considerazione un'altra data.

6. Il ricorrente deve informare la Corte di qualsiasi cambiamento di indirizzo e di qualsiasi fatto rilevante per l'esame del suo ricorso.

Capitolo III – Giudici relatori

Articolo 48¹ - Ricorsi presentati da uno Stato

1. Quando la Corte è adita ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, la camera costituita per esaminare la causa nomina giudice(i) relatore(i) uno o più dei suoi membri, che incarica di presentare un rapporto sulla ricevibilità, dopo aver ricevuto le osservazioni delle Parti contraenti interessate.

2. Il o i giudici relatori presentano alla camera i rapporti, i progetti di testo e gli altri documenti che possono aiutare la stessa e il suo presidente ad assolvere alle loro funzioni.

Articolo 49² - Ricorsi individuali

1. Quando dagli stessi elementi prodotti dal ricorrente risulta che il ricorso è irricevibile o che dovrebbe essere cancellato dal ruolo, tale ricorso è esaminato da un giudice unico, a meno che non vi siano motivi speciali per procedere altrimenti.

2. Quando la Corte è adita ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione e il ricorso sembra giustificare l'esame da parte di una camera o di un comitato che esercita le sue funzioni conformemente all'articolo 53 § 2 del presente regolamento, il presidente della sezione alla quale è attribuita la causa nomina il giudice che esaminerà il ricorso in qualità di giudice relatore.

3. Durante l'esame, il giudice relatore:

a) può chiedere alle parti di presentare, entro un dato termine, le informazioni relative ai fatti, i documenti e gli altri elementi che ritiene pertinenti;

b) decide se il ricorso debba essere esaminato da un giudice unico, da un comitato o da una camera, sapendo che il presidente della sezione

¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002.

² Come modificato dalla Corte il 17 giugno, l'8 luglio 2002, il 4 luglio 2005, il 13 novembre 2006 e il 14 maggio 2007.

può ordinare che la causa sia sottoposta a una camera o a un comitato;

c) presenta i rapporti, i progetti di testo e gli altri documenti che possano essere utili alla camera, al comitato o ai loro rispettivi presidenti ad assolvere alle loro funzioni.

Articolo 50 – Procedura dinanzi alla Grande Camera

Quando una causa è stata deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 30 o dell'articolo 43 della Convenzione, il presidente della Grande Camera nomina in qualità di giudice(i) relatore(i) uno o – se il ricorso è presentato da uno Stato – uno o più dei suoi membri.

Capitolo IV – Procedura di esame della ricevibilità

Ricorsi presentati da uno Stato

Articolo 51¹- Assegnazione dei ricorsi e procedura conseguente

1. Quando un ricorso è presentato ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il presidente della Corte lo porta immediatamente a conoscenza della Parte contraente convenuta e lo assegna ad una delle sezioni.

2. Conformemente all'articolo 26 § 1 a) del presente regolamento, i giudici eletti per le Parti contraenti ricorrenti e convenute sono membri di diritto della camera costituita per esaminare la causa. L'articolo 30 del presente regolamento si applica se il ricorso è stato presentato da più Parti contraenti o se ricorsi aventi lo stesso oggetto e presentati da più Parti contraenti sono esaminati congiuntamente in applicazione dell'articolo 42 del presente regolamento.

3. Dopo avere assegnato la causa ad una sezione, il presidente della sezione costituisce la camera conformemente all'articolo 26 § 1 del presente regolamento e invita la Parte contraente convenuta a presentare per iscritto le sue osservazioni sulla ricevibilità del ricorso. Il cancelliere comunica le osservazioni così ottenute alla Parte contraente ricorrente, che può presentare per iscritto osservazioni di replica.

4. Prima che intervenga la decisione sulla ricevibilità del ricorso, la camera o il suo presidente possono decidere di invitare le parti a presentarle osservazioni complementari per iscritto.

5. Si procede ad un'udienza sulla ricevibilità se una o più Parti contraenti interessate ne fanno richiesta o se la camera decide in tal senso d'ufficio.

6. Prima di fissare la procedura scritta e, se del caso, la procedura orale, il presidente della camera consulta le parti.

¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002.

Ricorsi individuali

Articolo 52¹ - Assegnazione di un ricorso ad una sezione

1. Il presidente della Corte assegna ad una sezione ogni ricorso presentato ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, vigilando sull'equa ripartizione del carico di lavoro tra le sezioni.
2. La camera di sette giudici prevista nell'articolo 26 § 1 della Convenzione è costituita dal presidente della sezione interessata, conformemente all'articolo 26 § 1 del presente regolamento.
3. In attesa della costituzione di una camera conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, il presidente della sezione esercita i poteri che il presente regolamento conferisce al presidente della camera.

Articolo 52A² - Procedura dinanzi al giudice unico

1. Conformemente all'articolo 27 della Convenzione, un giudice unico può dichiarare irricevibile un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione o cancellarlo dal ruolo quando una tale decisione può essere presa senza ulteriore esame. Questa decisione è definitiva. Il ricorrente ne è informato con lettera.
2. Conformemente all'articolo 26 § 3 della Convenzione, un giudice unico non può deliberare su un ricorso diretto contro lo Stato per il quale è stato eletto.
3. Il giudice unico, se non adotta alcuna delle decisioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, trasmette il ricorso per l'esame a un comitato o ad una camera.

Articolo 53³ - Procedura dinanzi ad un comitato

¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002.

² Inserito dalla Corte il 13 novembre 2006.

³ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002, il 4 luglio 2005, il 14 maggio 2007 e il 16 gennaio 2012.

1. Conformemente all'articolo 28 § 1 a) della Convenzione, il comitato può, all'unanimità e in ogni fase della procedura, dichiarare un ricorso irricevibile o cancellarlo dal ruolo della Corte quando una tale decisione può essere presa senza ulteriore esame.
2. Il comitato, quando ritiene che alla luce delle osservazioni delle parti ricevute conformemente all'articolo 54 § 2 b) del presente regolamento la causa debba essere esaminata secondo la procedura prevista all'articolo 28 § 1 b) della Convenzione, pronuncia all'unanimità una sentenza che comprende la sua decisione sulla ricevibilità e, all'occorrenza, sull'equa soddisfazione.
3. Se il giudice eletto per la Parte contraente interessata non è membro del comitato, quest'ultimo può, all'unanimità e in ogni fase della procedura, decidere di invitarlo a partecipare in sostituzione di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compresa l'eventualità che la Parte contraente abbia contestato l'applicazione della procedura prevista all'articolo 28 § 1 b) della Convenzione.
4. Le decisioni e le sentenze pronunciate ai sensi dell'articolo 28 § 1 della Convenzione sono definitive.
5. Salvo che il comitato decida altrimenti, la decisione pronunciata da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 28 § 1 a) della Convenzione è comunicata per lettera al ricorrente, così come alle Parti contraenti interessate quando queste ultime sono state precedentemente informate del ricorso in applicazione del presente regolamento.
6. Se non adotta né una decisione né una sentenza, il comitato trasmette il ricorso alla camera costituita conformemente all'articolo 52 § 2 del presente regolamento per l'esame della causa.
7. Le disposizioni degli articoli 42 § 1 e da 79 a 81 del presente regolamento si applicano, *mutatis mutandis*, ai procedimenti seguiti da un Comitato

Articolo 54¹ – Procedura dinanzi ad una camera

¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno, l'8 luglio 2002 e il 14 gennaio 2013.

1. La camera può dichiarare subito il ricorso irricevibile o cancellarlo dal ruolo della Corte. La decisione della camera può riguardare tutto il ricorso o parte dello stesso.

2. In alternativa, la camera o il presidente della sezione possono:

a) chiedere alle parti di presentare le informazioni relative ai fatti, i documenti o gli altri elementi che la camera o il suo presidente giudichino pertinenti;

b) portare il ricorso o una parte di esso a conoscenza della Parte contraente convenuta ed invitarla a presentare per iscritto osservazioni al riguardo e, una volta ricevute queste ultime, invitare il ricorrente a rispondervi;

c) invitare le parti a presentare per iscritto osservazioni complementari.

3. Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal paragrafo 2 b) del presente articolo, il presidente della sezione può, in qualità di giudice unico, dichiarare all'istante una parte del ricorso irricevibile o cancellare una parte del ricorso dal ruolo della Corte. Una decisione di questo tipo è definitiva e viene notificata al ricorrente per posta.

4. I paragrafi 2 e 3 sono applicati anche ai vicepresidenti di sezione designati in qualità di **giudici di permanenza** conformemente all'articolo 39 § 4 del presente regolamento per decidere sulle richieste di misure provvisorie.

5. Prima di pronunciarsi sulla ricevibilità la camera può decidere, su istanza di parte o d'ufficio, di tenere un'udienza se lo ritiene necessario per l'assolvimento delle sue funzioni ai sensi della Convenzione. In tale caso, le parti sono invitate anche a pronunciarsi sulle questioni di merito sollevate dal ricorso, salvo che la camera decida altrimenti a titolo eccezionale.

Articolo 54A¹ – Esame congiunto della ricevibilità e del merito

¹ Inserito dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002 e modificato il 13 dicembre 2004 e il 13 novembre 2006.

1. Quando porta il ricorso a conoscenza della Parte contraente convenuta in virtù dell'articolo 54 § 2 b) del presente regolamento, la camera decide, in linea di principio, di esaminare congiuntamente la ricevibilità ed il merito, come previsto dall'articolo 29 § 1 della Convenzione. Nelle loro osservazioni, le parti sono invitate a esprimersi sulla questione dell'equa soddisfazione e, all'occorrenza, a esporre le loro proposte per una composizione amichevole. Si applicano, *mutatis mutandis*, le condizioni fissate negli articoli 60 e 62 del presente regolamento. La Corte può tuttavia decidere in qualsiasi momento, se necessario, di adottare una decisione separata sulla ricevibilità.

2. Se le parti non possono giungere ad una composizione amichevole o a un'altra soluzione e se la camera è convinta, alla luce dei loro rispettivi argomenti, che la causa sia ricevibile e pronta per essere giudicata nel merito, la camera adotta immediatamente una sentenza che contenga la sua decisione sulla ricevibilità, a meno che non decida di adottare separatamente una decisione in tal senso.

Ricorsi presentati dagli Stati e ricorsi individuali

Articolo 55 – Eccezioni di irricevibilità

La Parte contraente convenuta che intenda sollevare un'eccezione di irricevibilità deve farlo, nella misura in cui lo consentano la natura dell'eccezione e le circostanze, nelle osservazioni scritte od orali sulla ricevibilità del ricorso da essa presentate, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 51 o dell'articolo 54 del presente regolamento.

Articolo 56¹ – Decisione della camera

1. La camera indica nella sua decisione se quest'ultima è stata adottata all'unanimità o a maggioranza; la decisione è accompagnata o seguita dalle motivazioni.

2. La decisione della camera è comunicata dal cancelliere al ricorrente. Se la Parte o le Parti contraenti interessate e, all'occorrenza, il o i terzi intervenienti, compreso il Commissario per i

¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno, l'8 luglio 2002 e il 13 novembre 2006

diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, sono stati in precedenza informati del ricorso in applicazione del presente regolamento, la decisione deve essere comunicata anche a loro. In caso di composizione amichevole, la decisione di cancellare un ricorso dal ruolo è trasmessa al Comitato dei Ministri conformemente all'articolo 43 § 3 del presente regolamento.

Articolo 57¹- Lingua della decisione

1. La Corte pronuncia tutte le sue decisioni delle camere in francese o in inglese, salvo che decida di pronunciare una decisione in entrambe le lingue ufficiali.
2. La pubblicazione di decisioni nella raccolta ufficiale della Corte, prevista nell'articolo 78 del presente regolamento, avviene in entrambe le lingue ufficiali della Corte.

¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002.

Capitolo V – Procedura successiva alla decisione sulla ricevibilità

Articolo 58¹ - Ricorsi presentati da uno Stato

1. Qualora la camera abbia deciso di prendere in considerazione un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il presidente della camera, previa consultazione delle Parti contraenti interessate, fissa i termini per il deposito delle osservazioni scritte sul merito e per la produzione di eventuali prove supplementari. Il presidente può tuttavia, con il consenso delle Parti contraenti interessate, decidere che non è necessaria la procedura scritta.

2. Si procede ad un'udienza sul merito se una o più Parti contraenti interessate ne fanno richiesta o se la camera decide d'ufficio in tal senso. Il presidente della camera fissa la procedura orale.

Articolo 59² - Ricorsi individuali

1. Quando un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione è stato dichiarato ricevibile, la camera o il suo presidente possono invitare le parti a presentare elementi di prova o osservazioni scritte complementari.

2. Salvo decisione contraria, il termine fissato per la presentazione delle osservazioni è lo stesso per ciascuna delle parti.

3. La camera può decidere, su istanza di parte o d'ufficio, di tenere un'udienza sul merito se essa lo ritiene necessario per l'assolvimento delle sue funzioni ai sensi della Convenzione.

4. Il presidente della camera fissa, se del caso, la procedura scritta e orale.

Articolo 60¹- Domanda di equa soddisfazione

¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002.

² Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002.

1. Il ricorrente che desidera che la Corte gli accordi un'equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, in caso di constatazione di una violazione dei suoi diritti da questa riconosciuti, deve formulare una domanda specifica a tal fine.
2. Salvo decisione contraria del presidente della camera, il ricorrente deve presentare le sue richieste, quantificate, suddivise per voci e accompagnate dai relativi documenti giustificativi, entro il termine fissato per la presentazione delle osservazioni sul merito.
3. Se il ricorrente non rispetta le esigenze descritte nei paragrafi precedenti, la camera può rigettare in tutto o in parte le sue richieste.
4. Le richieste del ricorrente sono trasmesse alla Parte contraente convenuta per eventuali osservazioni.

Articolo 61²- Procedura della sentenza pilota

1. La Corte può decidere di applicare la procedura della sentenza pilota e adottare una sentenza pilota quando i fatti all'origine di un ricorso presentato innanzi ad essa rivelano l'esistenza, nella Parte contraente interessata, di un problema strutturale o sistemico o di un'altra disfunzione simile che ha dato luogo o potrebbe dare luogo alla presentazione di altri ricorsi analoghi.
2. a) Prima di decidere di applicare la procedura della sentenza pilota, la Corte deve invitare le parti a comunicare se, a loro avviso, all'origine del ricorso da esaminare vi è un problema o una disfunzione di questo tipo nella Parte contraente interessata e se il ricorso si presta a questa procedura.
- b) La Corte può decidere di applicare la procedura della sentenza pilota d'ufficio o su richiesta di una o di entrambe le parti.
- c) Ai ricorsi per i quali si è deciso di applicare la procedura della sentenza pilota deve essere riservato un esame prioritario ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Corte.

¹ Come modificato dalla Corte il 13 dicembre 2004.

² Inserito dalla Corte il 21 febbraio 2011.

3. La Corte deve indicare nella sentenza pilota da essa adottata la natura del problema strutturale o sistemico o della disfunzione da essa constatata e il tipo di misure riparatorie che la Parte contraente interessata deve prendere a livello interno in applicazione del dispositivo della sentenza.

4. La Corte, nel dispositivo della sentenza pilota da essa adottata, può fissare un termine per l'adozione delle misure menzionate al precedente punto 3, tenendo conto della natura delle misure richieste e della rapidità con cui può porsi rimedio, a livello interno, al problema da essa constatato.

5. Quando adotta una sentenza pilota, la Corte può riservarsi in tutto o in parte l'esame della questione dell'equa soddisfazione, in attesa che la Parte contraente convenuta adotti le misure sia individuali che generali indicate nella sentenza.

6. a) All'occorrenza, la Corte può rinviare l'esame di tutti i ricorsi che traggono origine da uno stesso motivo in attesa dell'adozione delle misure riparatorie indicate nel dispositivo della sentenza pilota.

b) I ricorrenti interessati sono informati della decisione di rinvio nella forma che conviene. Se necessario, viene loro notificato ogni nuovo elemento riguardante la loro causa.

c) La Corte può in qualsiasi momento esaminare un ricorso rinviato se ciò è necessario nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia.

7. Quando le parti in una causa pilota giungono a una composizione amichevole, quest'ultima deve contenere una dichiarazione della Parte contraente convenuta riguardante l'attuazione delle misure generali indicate nella sentenza e delle misure riparatorie in favore degli altri ricorrenti, dichiarati o potenziali.

8. Se la Parte contraente interessata non si conforma al dispositivo della sentenza pilota, la Corte, salvo decisione contraria, riprende l'esame dei ricorsi che sono stati rinviati in applicazione del precedente punto 6.

9. Il Comitato dei Ministri, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Segretario generale del Consiglio d'Europa ed il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa sono informati sistematicamente dell'adozione di una sentenza pilota o di qualsiasi altra sentenza in cui la Corte segnali l'esistenza di un problema strutturale o sistemico all'interno di una Parte contraente.

10. Le informazioni riguardanti la decisione di trattare un ricorso seguendo la procedura della sentenza pilota, l'adozione di una sentenza pilota, la sua esecuzione e la chiusura della procedura sono pubblicate sul sito Internet della Corte.

Articolo 62¹ - Composizione amichevole

1. Una volta che il ricorso è stato ammesso il cancelliere, agendo in base alle istruzioni della camera o del presidente di quest'ultima, contatta le parti al fine di giungere ad una composizione amichevole, conformemente all'articolo 39 § 1 della Convenzione. La camera adotta tutte le misure appropriate per facilitare la conclusione di tale composizione.

2. Ai sensi dell'articolo 39 § 2 della Convenzione, le trattative condotte per giungere a una composizione amichevole sono riservate e non pregiudicano le osservazioni delle parti nella procedura contenziosa. Le comunicazioni scritte od orali e le offerte o concessioni intervenute nell'ambito delle trattative non possono essere menzionate o invocate nella procedura contenziosa.

3. Se il cancelliere informa la camera che le parti accettano una composizione amichevole, la camera, dopo essersi assicurata che la composizione è ispirata al rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, cancella la causa dal ruolo conformemente all'articolo 43 § 3 del presente regolamento.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano, *mutatis mutandis*, alla procedura prevista dall'articolo 54A del presente regolamento.

Articolo 62A¹ - Dichiarazione unilaterale

¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno, l'8 luglio 2002 e il 13 novembre 2006.

1. a) Nel caso in cui il ricorrente rifiuti i termini di una proposta di composizione amichevole fatta in virtù dell'articolo 62 del presente regolamento, la Parte contraente interessata può presentare alla Corte una richiesta di cancellazione dal ruolo ai sensi dell'articolo 37 § 1 della Convenzione.

b) La richiesta è accompagnata da una dichiarazione che riconosce chiaramente che vi è stata violazione della Convenzione nei confronti del ricorrente e dall'impegno della Parte contraente interessata a fornire una riparazione adeguata e, eventualmente, a prendere le necessarie misure correttive.

c) La dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 b) del presente articolo deve essere fatta nell'ambito di una procedura pubblica e in contraddittorio, condotta separatamente dall'eventuale procedura di composizione amichevole prevista dall'articolo 39 § 2 della Convenzione e dall'articolo 62 § 2 del presente regolamento e nel rispetto della riservatezza della stessa.

2. Se ciò è giustificato da circostanze eccezionali, la richiesta e la dichiarazione che la accompagna possono essere presentate alla Corte anche se non è stato messo in atto in via preliminare alcun tentativo di composizione amichevole.

3. Se ritiene che la dichiarazione sia sufficiente per concludere che, per il rispetto dei diritti dell'uomo sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, non è necessario che essa prosegua l'esame del ricorso, la Corte può cancellare il ricorso dal ruolo, in tutto o in parte, anche qualora il ricorrente auspichi che essa prosegua l'esame del ricorso.

4. Il presente articolo si applica, *mutatis mutandis*, alla procedura prevista dall'articolo 54A del presente regolamento.

¹ Inserito dalla Corte il 2 aprile 2012.

Capitolo VI – Udienza

Articolo 63¹ – Pubblicità delle udienze

1. L'udienza è pubblica a meno che, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Camera non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali, d'ufficio o su richiesta di una delle parti o di altre persone interessate.

2. L'accesso all'aula può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutta l'udienza o parte di essa, nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti lo richiedano, o nella misura giudicata strettamente necessaria dalla Camera, quando, in circostanze speciali, la pubblicità sarebbe di natura tale da pregiudicare gli interessi della giustizia.

3. Le richieste di udienza a porte chiuse formulate a norma del paragrafo 1 del presente articolo devono essere motivate; in esse deve essere indicato se riguardano l'intero dibattimento o solo una parte di esso.

Articolo 64² – Direzione del dibattimento

1. Il presidente della camera organizza e dirige il dibattimento e determina l'ordine in cui le parti comparse sono chiamate a prendere la parola.

2. I giudici possono porre domande alle persone che si presentino dinanzi alla camera.

Articolo 65³ – Mancata comparizione

Quando una parte o qualsiasi altra persona che dovrebbe comparire non si presenta o si rifiuta di farlo, la camera può comunque

¹ Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003

² Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003

³ Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003

proseguire l'udienza se ciò le sembra compatibile con una buona amministrazione della giustizia.

Articoli da 66 a 69 soppressi

Articolo 70¹ – Resoconto delle udienze

1. Se il presidente della camera decide in tal senso, il cancelliere redige un resoconto dell'udienza in cui dovrà indicare:

- a) la composizione della camera;
- b) la lista delle persone comparse;
- c) il testo delle osservazioni formulate, delle domande poste e delle risposte ricevute;
- d) il testo delle decisioni pronunciate in udienza.

2. Se il resoconto è redatto in tutto o in parte in una lingua non ufficiale, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie per farlo tradurre in una delle lingue ufficiali.

3. Copia del resoconto viene comunicata ai rappresentanti delle parti che potranno, sotto il controllo del cancelliere o del presidente della camera, correggerlo senza tuttavia modificare il senso e il contenuto di quanto è stato detto in udienza. Il cancelliere fissa, su istruzioni del presidente della camera, i termini di cui questi dispongono a tale scopo.

4. Una volta corretto, il resoconto è firmato dal presidente della camera e dal cancelliere; esso fa fede del suo contenuto.

¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002.

Capitolo VII – Procedura dinanzi alla Grande Camera

Articolo 71¹ – Applicabilità delle disposizioni procedurali

1. Le disposizioni che regolano la procedura dinanzi alle camere si applicano, *mutatis mutandis*, a quella dinanzi alla Grande Camera.
2. I poteri conferiti alle camere dagli articoli 54 § 3 e 59 § 3 del presente regolamento in materia di svolgimento delle udienze, nelle procedure dinanzi alla Grande Camera possono essere esercitati anche dal presidente della Grande Camera.

Articolo 72² – Dichiarazione di incompetenza a favore della Grande Camera

1. Quando una causa pendente dinanzi a una camera solleva una questione grave relativa all'interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, la camera può dichiararsi incompetente a favore della Grande Camera, a meno che una delle parti non si opponga conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
2. Quando la soluzione di una questione sottoposta a una camera può entrare in contraddizione con la giurisprudenza della Corte, la camera deve dichiararsi incompetente a favore della Grande Camera, a meno che una delle parti non si opponga conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
3. La decisione con cui la camera si dichiara incompetente non necessita di essere motivata.
4. Il cancelliere comunica alle parti l'intenzione della camera di dichiararsi incompetente. A decorrere dalla data di questa comunicazione, entro il termine di un mese le parti potranno presentare per iscritto alla cancelleria una opposizione debitamente motivata. Se non soddisfa le condizioni sopra citate, l'opposizione sarà considerata non valida dalla camera.

¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002.

² Come modificato dalla Corte il 6 febbraio 2013.

Articolo 73 – Rinvio alla Grande Camera su istanza di una delle parti

1. A norma dell'articolo 43 della Convenzione le parti possono, in via eccezionale, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza resa da una camera, depositare per iscritto in cancelleria un'istanza di rinvio alla Grande Camera, indicando la grave questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o la grave questione di carattere generale che, a suo avviso, merita di essere esaminata dalla Grande Camera.

2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera costituito conformemente all'articolo 24 § 5 del presente regolamento esamina l'istanza unicamente in base al fascicolo esistente. Il collegio la accoglie soltanto se ritiene che la causa sollevi davvero una questione di questo tipo. La decisione di rigetto dell'istanza non necessita di essere motivata.

3. Se il collegio accoglie l'istanza, la Grande Camera si pronuncia con una sentenza.

Capitolo VIII – Sentenze

Articolo 74¹ – Contenuto della sentenza

1. Le sentenze di cui agli articoli 28, 42 e 44 della Convenzione comprendono:

- a) il nome del presidente e degli altri giudici che compongono la camera o il comitato nonché del cancelliere o del cancelliere aggiunto;
- b) la data della sua adozione e quella della sua pronuncia;
- c) l'indicazione delle parti;
- d) il nome degli agenti, degli avvocati e dei consulenti delle parti;
- e) l'esposizione della procedura;
- f) i fatti della causa;
- g) una sintesi delle conclusioni delle parti;
- h) le motivazioni di diritto;
- i) il dispositivo;
- j) all'occorrenza, la decisione presa relativamente alle spese;
- k) l'indicazione del numero di giudici che hanno costituito la maggioranza;
- l) all'occorrenza, l'indicazione di quale testo faccia fede.

2. I giudici che hanno preso parte all'esame della causa da parte di una camera o della Grande Camera hanno il diritto di allegare alla sentenza l'esposizione della loro opinione separata, concordante o dissenziente, o una semplice dichiarazione di dissenso.

¹ Come modificato dalla Corte il 13 novembre 2006.

Articolo 75 – Decisione sulla questione dell’equa soddisfazione

1. Quando constatano una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, la camera o il comitato deliberano con la stessa sentenza sull'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione se è stata presentata una richiesta specifica ai sensi dell’articolo 60 del presente regolamento e se la questione è istruita per la decisione; in caso contrario, essi la riservano, in tutto o in parte, fissando la procedura successiva.

2. Per deliberare sull'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione, la camera o il comitato si riuniscono mantenendo per quanto possibile la stessa composizione che ha esaminato il merito della causa. Se non è possibile riunire la camera o il comitato iniziali, il presidente della sezione o del comitato integra o costituisce la camera o il comitato mediante estrazione a sorte.

3. Nell’accordare un’equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, la camera o il comitato possono decidere che, se il pagamento non viene effettuato entro il termine indicato, saranno dovuti degli interessi moratori sulle somme assegnate.

4. La Corte, se riceve comunicazione che la parte lesa e la Parte contraente responsabile sono pervenute ad un accordo, verifica che tale accordo sia equo e, se lo ritiene tale, cancella la causa dal ruolo conformemente all’articolo 43 § 3 del presente regolamento.

Articolo 76¹ – Lingua della sentenza

1. La Corte pronuncia tutte le sentenze in francese o in inglese, a meno che non decida di pronunciare una sentenza in entrambe le lingue ufficiali.

2. La pubblicazione delle sentenze nella raccolta ufficiale della Corte, prevista dall'articolo 78 del presente regolamento, viene effettuata in entrambe le lingue ufficiali della Corte.

¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l’8 luglio 2002.

Articolo 77¹ – Firma, pronuncia e comunicazione della sentenza

1. La sentenza è firmata dal presidente della camera o del comitato e dal cancelliere.

2. La sentenza pronunciata da una camera può essere letta in pubblica udienza dal presidente della camera o da un altro giudice da lui delegato. Gli agenti e i rappresentanti delle parti sono debitamente informati della data dell'udienza. Se la sentenza suddetta non viene letta in pubblica udienza e nel caso delle sentenze emesse da un comitato, la comunicazione prevista al paragrafo 3 del presente articolo ha valore di pronuncia.

3. La sentenza è trasmessa al Comitato dei Ministri. Il cancelliere ne comunica copia alle parti, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ai terzi intervenienti, ivi compreso il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, e alle altre persone direttamente interessate. L'originale, debitamente firmato e munito di sigillo, è depositato negli archivi della Corte.

Articolo 78 – Pubblicazione delle sentenze e degli altri documenti

Conformemente all'articolo 44 § 3 della Convenzione, le sentenze definitive della Corte sono pubblicate, a cura del cancelliere, nella debita forma. Quest'ultimo è inoltre responsabile della pubblicazione della raccolta ufficiale contenente una scelta di sentenze e decisioni, e ogni altro documento che il presidente della Corte ritenga utile pubblicare.

Articolo 79 – Richiesta di interpretazione di una sentenza

1. Le parti possono chiedere l'interpretazione di una sentenza entro un anno dalla pronuncia.

2. La richiesta è depositata in cancelleria. In essa devono essere indicati con precisione il o i punti del dispositivo della sentenza di cui si richiede l'interpretazione.

¹ Come modificato dalla Corte il 13 novembre 2006 e il 1° dicembre 2008.

3. La camera iniziale può decidere d'ufficio di respingere la richiesta in quanto non vi sono motivi che ne giustificano l'esame. Se non è possibile riunire la camera iniziale, il presidente della Corte costituisce o integra la Camera mediante estrazione a sorte.

4. Se la camera non respinge la richiesta, il cancelliere la comunica alle altre parti interessate, invitandole a presentare le loro eventuali osservazioni scritte entro il termine fissato dal presidente della camera. Se la camera decide di tenere un'udienza, il presidente ne fissa anche la data. La camera decide con una sentenza.

Articolo 80 – Richiesta di revisione di una sentenza

1. Se emerge un fatto che, per la sua natura, avrebbe potuto influenzare in modo decisivo l'esito di una causa già definita e che, all'epoca della sentenza, era sconosciuto alla Corte e non poteva ragionevolmente essere conosciuto da una delle parti, quest'ultima può, entro il termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui ha avuto conoscenza del fatto scoperto, presentare alla Corte una richiesta di revisione della sentenza stessa.

2. Nella richiesta viene menzionata la sentenza di cui si chiede la revisione, fornendo le indicazioni necessarie per stabilire se siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo. Alla stessa è allegata copia dei documenti a sostegno. La richiesta e i suoi allegati sono depositati in cancelleria.

3. La camera iniziale può decidere d'ufficio di respingere la richiesta in quanto non vi sono ragioni che ne giustificano l'esame. Se non è possibile riunire la camera iniziale, il presidente della Corte costituisce o integra la camera mediante estrazione a sorte.

4. Se la camera non respinge la richiesta, il cancelliere la comunica alle altre parti interessate, invitandole a presentare le loro eventuali osservazioni scritte entro il termine fissato dal presidente della camera. Se la camera decide di tenere un'udienza, il presidente ne fissa anche la data. La camera decide con una sentenza.

Articolo 81 – Rettifica di errori nelle decisioni e nelle sentenze

Fatte salve le disposizioni in materia di revisione delle sentenze e di riscrittura al ruolo dei ricorsi, gli errori di trascrizione o di calcolo e le inesattezze evidenti possono essere rettificati dalla Corte d'ufficio o su richiesta di una delle parti a condizione che tale richiesta sia presentata entro il termine di un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione o della sentenza.

Capitolo IX – Pareri consultivi

Articolo 82

In materia di pareri consultivi la Corte applica, oltre alle disposizioni degli articoli 47, 48 e 49 della Convenzione, le disposizioni che seguono. Inoltre essa applica, se lo ritiene opportuno, le altre disposizioni del presente regolamento.

Articolo 83¹

La richiesta di parere consultivo è inviata al cancelliere. In essa sono indicati, in termini completi e precisi, la questione su cui è richiesto il parere della Corte, e inoltre:

- a) la data in cui il Comitato dei Ministri ha preso la decisione di cui all'articolo 47 § 3 della Convenzione;
- b) il nome e l'indirizzo della o delle persone nominate dal Comitato dei Ministri per fornire alla Corte le spiegazioni che essa potrebbe richiedere.

Alla richiesta è allegato ogni documento che possa servire a chiarire la questione.

Articolo 84²

1. Non appena riceve la richiesta, il cancelliere trasmette a tutti i membri della Corte una copia della stessa e dei relativi allegati.
2. Il cancelliere informa le Parti contraenti che possono sottoporre alla Corte le loro osservazioni scritte sulla richiesta.

Articolo 85³

¹ Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

² Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

³ Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

1. Il presidente della Corte fissa i termini entro i quali devono essere depositate le osservazioni scritte o gli altri documenti.

2. Le osservazioni scritte o gli altri documenti sono inviati al cancelliere. Il cancelliere li trasmette a tutti i membri della Corte, al Comitato dei Ministri e a ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 86

Dopo la chiusura della procedura scritta, il presidente della Corte decide se è necessario permettere alle Parti contraenti che hanno presentato delle osservazioni scritte di esporle oralmente nel corso di un'udienza fissata a tale scopo.

Articolo 87¹

1. Per esaminare la richiesta di parere consultivo è costituita una Grande Camera.

2. Quando ritiene che la richiesta non rientri nella sua competenza così come definita dall'articolo 47 della Convenzione, la Grande Camera lo dichiara in una decisione motivata.

Articolo 88²

1. Decisioni motivate e pareri consultivi sono emessi dalla Grande Camera a maggioranza dei voti. In essi è indicato il numero dei giudici che hanno costituito la maggioranza.

2. I giudici possono, se lo desiderano, allegare alla decisione motivata o al parere consultivo della Corte l'esposizione della loro opinione separata, concordante o dissenziente, o una semplice dichiarazione di dissenso.

¹ Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

² Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

Articolo 89¹

La decisione motivata o il parere consultivo possono essere letti in pubblica udienza, in una delle due lingue ufficiali, dal presidente della Grande Camera o da altro giudice da lui delegato, dopo che sono stati avvisati il Comitato dei Ministri e tutte le Parti contraenti. In caso contrario, si provvede alla notifica prevista dall'articolo 90 del regolamento.

Articolo 90²

Il parere consultivo o la decisione motivata sono firmati dal presidente della Grande Camera e dal cancelliere. L'originale, debitamente firmato e munito di sigillo, è depositato negli archivi della Corte. Il cancelliere ne trasmette copia conforme al Comitato dei Ministri, alle Parti contraenti e al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

¹ Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

² Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

Capitolo X¹ – Procedure ai sensi dell’articolo 46 §§ 3, 4 e 5 della Convenzione

Sotto-capitolo I - Procedura ai sensi dell’articolo 46 § 3 della Convenzione

Articolo 91

Le domande di interpretazione presentate ai sensi dell’articolo 46 § 3 della Convenzione sono trasmesse al cancelliere. Esse devono recare l’indicazione esaustiva e precisa della natura e dell’origine della questione di interpretazione che ha ostacolato l’esecuzione della sentenza a cui si riferisce la domanda e sono corredate da:

- a) informazioni relative alla procedura d’esecuzione dinanzi al Comitato dei Ministri, eventualmente in corso, della sentenza in questione;
- b) copia della decisione di cui all’articolo 46 § 3 della Convenzione;
- c) nome e indirizzo della o delle persone designate dal Comitato dei Ministri al fine di fornire alla Corte tutte le spiegazioni che essa potrebbe richiedere.

Articolo 92

1. La domanda di interpretazione è esaminata dalla Grande Camera, dalla Camera o dal Comitato che ha pronunciato la sentenza a cui si riferisce.
2. Quando non è possibile riunire la Grande Camera, la Camera o il Comitato iniziale, il Presidente della Corte completa o compone la formazione con estrazione a sorte.

Articolo 93

¹ Inserito dalla Corte il 13 novembre 2006 e il 14 maggio 2007

La decisione con cui la Corte si pronuncia sulla questione di interpretazione di cui è stata investita dal Comitato dei Ministri è definitiva e non può costituire oggetto di alcuna opinione separata dei giudici. Una copia della decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri e alle parti interessate nonché al terzo interveniente, compreso il Commissario ai Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa.

Sotto-capitolo II - Procedura ai sensi dell'articolo 46 §§ 4 e 5 della Convenzione

Articolo 94

Quando è investita di una questione volta a stabilire se una Parte contraente abbia o meno violato l'obbligo derivante dall'articolo 46 § 1 della Convenzione, la Corte applica, oltre alle disposizioni dell'articolo 31 b) e dell'articolo 46 §§ 4 e 5 della Convenzione, le disposizioni che seguono, nonché altre disposizioni del Regolamento nella misura da essa ritenuta appropriata.

Articolo 95

Le domande presentate ai sensi dell'articolo 46 § 4 della Convenzione devono essere motivate e trasmesse al cancelliere unitamente a:

- a) la sentenza cui si riferiscono;
- b) informazioni relative alla procedura di esecuzione dinanzi al Comitato dei Ministri della sentenza cui si riferiscono, comprese, eventualmente, le osservazioni scritte formulate dalle parti interessate nell'ambito della stessa procedura e le comunicazioni a cui quest'ultima ha dato luogo;
- c) copia della messa in mora notificata alla o alle Parti contraenti e copia della decisione di cui all'articolo 46 § 4 della Convenzione;
- d) nome e indirizzo della o delle persone designate dal Comitato dei Ministri per fornire alla Corte tutte le spiegazioni che essa potrebbe richiedere;

e) copia di ogni altro documento idoneo a chiarire la questione.

Articolo 96

Per esaminare la questione sottoposta alla Corte è costituita una Grande Camera conformemente all'articolo 24 § 2 g) del Regolamento.

Articolo 97

Il presidente della Grande Camera informa il Comitato dei Ministri e le parti interessate che possono presentare osservazioni scritte sulla questione di cui la Corte è investita.

Articolo 98

1. Il presidente della Grande Camera fissa i termini entro i quali devono essere depositate le osservazioni scritte o gli altri documenti.
2. La Grande Camera può decidere di tenere un'udienza.

Articolo 99

La Grande Camera delibera con sentenza. Copia della sentenza è comunicata al Comitato dei Ministri e alle parti interessate nonché al terzo interveniente, compreso il Commissario ai Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa.

Capitolo XI – Gratuito patrocinio

Articolo 100

(vecchio articolo 91)

1. Il presidente della camera può, su richiesta di un ricorrente che abbia presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione o d'ufficio, accordargli il gratuito patrocinio per la difesa della sua causa una volta che, conformemente all'articolo 54 § 2 b) del presente regolamento, la Parte contraente convenuta abbia presentato per iscritto le sue osservazioni sulla ricevibilità del ricorso o quando sia scaduto il termine che le era stato assegnato a tal fine.

2. Fatto salvo l'articolo 105 del presente regolamento, il ricorrente che abbia beneficiato del gratuito patrocinio per la difesa della sua causa dinanzi alla camera continua a beneficiarne dinanzi alla Grande Camera.

Articolo 101

(vecchio articolo 92)

Il gratuito patrocinio può essere accordato soltanto se il presidente della camera accerta:

a) che tale beneficio è necessario per la buona conduzione della causa dinanzi alla camera;

b) che il ricorrente non dispone di mezzi economici sufficienti per far fronte in tutto o in parte alle spese che deve sostenere.

Articolo 102

(vecchio articolo 93¹)

1. Al fine di determinare se il ricorrente disponga o meno di mezzi economici sufficienti per far fronte in tutto o in parte alle spese che deve sostenere, questi è invitato a compilare una dichiarazione

¹ Come modificato dalla Corte il 29 maggio 2006.

indicando le sue risorse, il suo capitale e gli impegni economici nei confronti delle persone a carico, o ogni altro obbligo finanziario. La dichiarazione deve essere certificata dalla o dalle autorità nazionali autorizzate.

2. Il presidente della camera può invitare la Parte contraente interessata a presentare le sue osservazioni per iscritto.

3. Una volta raccolte le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il presidente della camera decide di accordare o negare il gratuito patrocinio. Il cancelliere ne informa le parti interessate.

Articolo 103

(vecchio articolo 94)

1. Gli onorari possono essere corrisposti soltanto ad un avvocato o ad altra persona designata ai sensi dell'articolo 36 § 4 del presente regolamento. All'occorrenza, essi possono coprire i servizi prestati da più di un rappresentante così definito.

2. Oltre agli onorari, il gratuito patrocinio può coprire le spese di trasferta e di soggiorno, così come le altre spese necessarie sostenute dal ricorrente o dal suo rappresentante designato.

Articolo 104

(vecchio articolo 95)

Una volta accordato il gratuito patrocinio, il cancelliere stabilisce:

- a) la tariffa degli onorari da versare in conformità alle tariffe in vigore;
- b) l'importo da versare per le spese.

Articolo 105

(vecchio articolo 96)

Se ritiene che le condizioni enunciate dall'articolo 101 del presente regolamento non siano più soddisfatte, il presidente della camera può

in qualsiasi momento revocare o modificare il beneficio del gratuito patrocinio.

Titolo III – Disposizioni transitorie

Vecchi articoli 97 e 98 soppressi

Articolo 106 – Rapporti tra la Corte e la Commissione

(vecchio articolo 99)

1. Nelle cause sottoposte alla Corte in virtù dell'articolo 5 §§ 4 e 5 del Protocollo n. 11 alla Convenzione, la Corte può invitare la Commissione a delegare uno o più dei suoi membri a partecipare all'esame della causa dinanzi alla Corte.

2. Nelle cause di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Corte prende in considerazione il rapporto adottato dalla Commissione a norma del vecchio articolo 31 della Convenzione.

3. Salvo decisione contraria del presidente della camera, dopo che la Corte è stata adita il rapporto è reso pubblico a cura del cancelliere non appena possibile.

4. Nelle cause deferite alla Corte a norma dell'articolo 5 §§ da 2 a 5 del Protocollo n. 11, gli altri documenti facenti parte del fascicolo della Commissione, incluse le memorie e le osservazioni, restano riservate, salvo che il presidente della camera decida diversamente.

5. Nelle cause in cui la Commissione ha raccolto delle testimonianze ma non è stata in grado di adottare un rapporto a norma del vecchio articolo 31 della Convenzione, la Corte prende in considerazione i resoconti integrali, la documentazione ed il parere emesso dalle delegazioni della Commissione al termine delle indagini.

Articolo 107 – Procedura dinanzi ad una Camera ed alla Grande Camera

(vecchio articolo 100)

1. Quando una causa è deferita alla Corte a norma dell'articolo 5 § 4 del Protocollo n. 11 alla Convenzione, un collegio di giudici della Grande Camera costituito conformemente all'articolo 24 § 5 del presente regolamento decide, sulla sola base del fascicolo, se deve

essere giudicata da una camera o dalla Grande Camera.

2. Se la causa è definita da una camera, la sentenza di quest'ultima è definitiva, conformemente all'articolo 5 § 4 del Protocollo n. 11, e l'articolo 73 del presente regolamento è inapplicabile.

3. Le cause trasmesse alla Corte a norma dell'articolo 5 § 5 del Protocollo n. 11 sono deferite alla Grande Camera dal presidente della Corte.

4. Per ogni causa di cui è investita ai sensi dell'articolo 5 § 5 del Protocollo n. 11, la Grande Camera è integrata da giudici designati a rotazione nell'ambito di uno dei gruppi citati dall'articolo 24 § 3¹ del presente regolamento. Le cause sono assegnate alternativamente a ciascuno dei gruppi.

Articolo 108 – Concessione del gratuito patrocinio

(vecchio articolo 101)

Con riserva dell'articolo 96 del presente regolamento, nelle cause deferite alla Corte in applicazione dell'articolo 5 §§ da 2 a 5 del Protocollo n. 11 alla Convenzione, un ricorrente a cui è stato accordato il gratuito patrocinio nell'ambito della procedura dinanzi alla Commissione o alla vecchia Corte continua a beneficiarne per la difesa della sua causa dinanzi alla Corte.

Articolo 109 – Richiesta di revisione di una sentenza

(vecchio articolo 102²)

1. Quando una parte presenta una richiesta di revisione di una sentenza pronunciata dalla vecchia Corte, il presidente della Corte la trasmette a una delle sezioni conformemente alle condizioni previste dagli articoli 51 o 52 del presente regolamento, a seconda dei casi.

2. Indipendentemente dall'articolo 80 § 3 del presente regolamento, il presidente della sezione interessata costituisce una nuova camera per esaminare la richiesta.

¹ Come modificato dalla Corte il 13 dicembre 2004.

² Come modificato dalla Corte il 13 dicembre 2004.

3. La camera da costituire include di diritto:

a) il presidente della sezione;

e, che appartengano o meno alla sezione interessata,

b) il giudice eletto per la Parte contraente interessata o, se questi è impossibilitato, qualsiasi giudice nominato ai sensi dell'articolo 29 del presente regolamento;

c) i membri della Corte che abbiano fatto parte della camera iniziale della vecchia Corte che ha pronunciato la sentenza.

4. a) Il presidente della sezione estrae a sorte gli altri membri della camera tra i membri della sezione interessata.

b) I membri della sezione non designati in tal modo partecipano in qualità di giudici supplenti.

Titolo IV – Clausole finali

Articolo 110 – Emendamento o sospensione di un articolo

(vecchio articolo 103)

1. Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente regolamento può essere adottata dalla maggioranza dei giudici della Corte, riuniti in sessione plenaria, su proposta presentata in precedenza. La proposta di modifica, formulata per iscritto, deve giungere al cancelliere almeno un mese prima della sessione in cui sarà esaminata. Quando riceve la proposta, il cancelliere la porta a conoscenza di tutti i membri della Corte non appena possibile.

2. L'applicazione delle disposizioni relative al funzionamento interno della Corte può essere immediatamente sospesa su proposta di un giudice, a condizione che la decisione sia presa all'unanimità dalla camera interessata. La sospensione così decisa produce i suoi effetti solo per le necessità del caso particolare per cui è stata proposta.

Articolo 111 – Entrata in vigore del regolamento

(vecchio articolo 104¹)

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° novembre 1998.

¹ Gli emendamenti adottati l'8 dicembre 2000 sono entrati in vigore immediatamente. Gli emendamenti adottati il 17 giugno 2002 e l'8 luglio 2002 sono entrati in vigore il 1° ottobre 2002. Gli emendamenti adottati il 7 luglio 2003 sono entrati in vigore il 1° novembre 2003. Gli emendamenti adottati il 13 dicembre 2004 sono entrati in vigore il 1° marzo 2005. Gli emendamenti adottati il 4 luglio 2005 sono entrati in vigore il 3 ottobre 2005. Gli emendamenti adottati il 7 novembre 2005 sono entrati in vigore il 1° dicembre 2005. Gli emendamenti adottati il 29 maggio 2006 sono entrati in vigore il 1° luglio 2006. Gli emendamenti adottati il 14 maggio 2007 sono entrati in vigore il 1° luglio 2007. Gli emendamenti adottati l'11 dicembre 2007, il 22 settembre e il 1° dicembre 2008 sono entrati in vigore il 1° gennaio 2009. Gli emendamenti adottati il 29 giugno 2009 sono entrati in vigore il 1° luglio 2009. Gli emendamenti relativi al Protocollo n. 14 alla Convenzione, adottati il 13 novembre 2006 e il 14 maggio 2007, sono entrati in vigore il 1° giugno 2010. Gli emendamenti adottati il 21 febbraio 2011 sono entrati in vigore il 1° aprile 2011. Gli emendamenti adottati il 16 gennaio 2012 sono entrati in vigore il 1° febbraio 2012. Gli emendamenti adottati il 20 febbraio 2012 sono entrati in vigore il 1° maggio 2012. Gli emendamenti adottati il 2 aprile 2012 sono entrati in vigore il 1° settembre 2012. Gli emendamenti adottati il 14 gennaio e il 6 febbraio 2013 sono entrati in vigore il 1° maggio 2013.

Allegato al regolamento¹ (relativo alle inchieste)

Articolo A1 - Provvedimenti istruttori

1. La camera può, su richiesta di una parte o d'ufficio, adottare i provvedimenti istruttori ritenuti idonei a chiarire i fatti della causa. In particolare può invitare le parti a produrre prove scritte e decidere di sentire in qualità di testimone o esperto, o a qualsiasi altro titolo, le persone le cui deposizioni, affermazioni o dichiarazioni le sembrano utili per l'esecuzione del suo compito.

2. La camera può anche invitare persone o istituzioni di sua scelta ad esprimere un parere o a farle un rapporto scritto su questioni che giudica pertinenti alla causa.

3. Dopo che una causa è stata dichiarata ricevibile o, eccezionalmente, prima della decisione sulla ricevibilità, la camera può designare uno o più dei suoi membri o altri giudici della Corte come delegato(i) per procedere ad una raccolta di informazioni, ad un sopralluogo o ad un altro provvedimento istruttorio. Può anche designare persone o istituzioni di sua scelta per assistere la delegazione nella maniera che ritiene appropriata.

4. Le disposizioni del presente capitolo relative ai provvedimenti istruttori messi in atto da una delegazione si applicano, *mutatis mutandis*, ai provvedimenti istruttori messi in atto dalla camera stessa.

5. Le audizioni condotte da una camera o da una delegazione nell'ambito di un provvedimento istruttorio si svolgono a porte chiuse, salvo decisione contraria del presidente della camera o del capo della delegazione.

6. Il presidente della camera può, quando lo ritiene appropriato, invitare o autorizzare i terzi intervenienti a partecipare ad un provvedimento istruttorio. Esso fissa le condizioni di tale partecipazione e può limitarla in caso di mancato rispetto delle citate condizioni.

¹ Inserito dalla Corte il 7 luglio 2003.

Articolo A2 - Obblighi delle parti relativamente ai provvedimenti istruttori

1. Il ricorrente e le Parti contraenti interessate aiutano la Corte per quanto necessario nella esecuzione dei provvedimenti istruttori.
2. La Parte contraente, sul territorio della quale una delegazione procede a indagini *in situ*, accorda a quest'ultima le facilitazioni e la cooperazione necessarie per il corretto svolgimento della procedura. Essa ha anche l'obbligo, per quanto necessario, di garantire la libertà di circolazione sul suo territorio e di adottare tutte le misure di sicurezza richieste per la delegazione, per il ricorrente e per tutti i testimoni, gli esperti e le altre persone che possono essere sentite dalla delegazione. Ha anche il compito di vigilare affinché nessuna persona od organizzazione debba subire le conseguenze di una testimonianza o di un aiuto fornito alla delegazione.

Articolo A3 - Mancata comparizione davanti a una delegazione

Quando una parte o le altre persone che dovrebbero comparire non si presentano o si rifiutano di farlo, la delegazione può comunque proseguire i suoi lavori se ciò le sembra compatibile con una buona amministrazione della giustizia.

Articolo A4 - Svolgimento della procedura dinanzi ad una delegazione

1. I delegati esercitano all'occorrenza i poteri conferiti alla camera dalla Convenzione o dal presente regolamento e dirigono la procedura [che si svolge] dinanzi ad essi.
2. Il capo della delegazione può decidere di tenere una riunione preparatoria con le parti o con i loro rappresentanti prima di ogni audizione da parte della delegazione.

Articolo A5 - Citazione di testimoni, esperti e altre persone a comparire dinanzi a una delegazione

1. I testimoni, gli esperti e le altre persone che devono essere sentiti dalla delegazione sono convocati dal cancelliere.

2. Nella convocazione devono essere indicati:

a) la causa di cui si tratta;

b) l'oggetto dell'inchiesta, della perizia o di altro provvedimento istruttorio disposto dalla camera o dal suo presidente;

c) le disposizioni relative al pagamento della indennità che spetta alla persona convocata.

3. Le parti forniscono per quanto possibile informazioni sufficienti per accertare l'identità e l'indirizzo dei testimoni, degli esperti o delle altre persone che devono essere convocati.

4. Conformemente all'articolo 37 § 2 del regolamento, la Parte contraente sul cui territorio risiede il testimone si assume la responsabilità di notificare le convocazioni che la camera le invia a tal fine. Se si trova nell'impossibilità di conformarsi a questo obbligo, dovrà fornire una giustificazione scritta. Le incombe peraltro l'obbligo di adottare misure ragionevoli idonee ad assicurare la comparizione delle persone convocate che si trovano sotto la sua autorità o il suo controllo.

5. Quando una delegazione procede ad audizioni *in situ*, il suo capo può richiedere la comparizione innanzi ad essa di testimoni, esperti o altre persone. La Parte contraente sul cui territorio hanno luogo le audizioni adotta, se invitata a farlo, le misure ragionevoli idonee ad agevolare la comparizione.

6. Se un testimone, un esperto o un'altra persona sono convocati su richiesta o per conto di una Parte contraente ricorrente o convenuta, le spese di comparizione sono a carico di quest'ultima, salvo decisione contraria della camera. Quando la persona convocata si trova detenuta nella Parte contraente sul territorio della quale la delegazione conduce le sue indagini *in situ*, le spese afferenti alla sua comparizione sono a carico della suddetta parte, salvo decisione contraria della camera. In tutti gli altri casi, la camera decide se le spese devono essere sostenute

dal Consiglio d'Europa o se sia il caso di porle a carico del ricorrente o della terza parte su richiesta o per conto della quale la persona compare. In tutti i casi, le spese sono fissate dal presidente della camera.

Articolo A6 - Giuramento o dichiarazione solenne dei testimoni e degli esperti sentiti da una delegazione

1. Previa verifica della sua identità e prima di deporre, il testimone presta giuramento o rende la seguente dichiarazione solenne:

«Giuro» - o «Dichiaro solennemente, sul mio onore e in piena coscienza,» - «di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità».

Di ciò che precede è redatto verbale.

2. Previa verifica della sua identità e prima di compiere la sua missione per la delegazione, ogni esperto presta giuramento o rende la seguente dichiarazione solenne:

«Giuro» – o «Dichiaro solennemente» - «che svolgerò le mie funzioni di esperto sul mio onore e in piena coscienza».

Di ciò che precede è redatto verbale.

Articolo A7 - Audizione di testimoni, esperti o altre persone da parte di una delegazione

1. I delegati possono porre domande agli agenti, avvocati e consulenti delle parti, al ricorrente, ai testimoni, agli esperti, come pure ad ogni altra persona che si presenti dinanzi alla delegazione.

2. Sotto il controllo del capo della delegazione, i testimoni, gli esperti e le altre persone che compaiono dinanzi alla delegazione possono essere interrogati dagli agenti, dagli avvocati e dai consulenti delle parti. In caso di contestazione su una domanda posta, decide il capo della delegazione.

3. Salvo circostanze eccezionali e con il consenso del capo della delegazione, i testimoni, gli esperti e le altre persone che devono essere sentiti da una delegazione non sono ammessi ad entrare in sala prima di deporre.

4. Il capo della delegazione può adottare disposizioni speciali affinché testimoni, esperti o altre persone possano essere sentiti senza la presenza delle parti quando lo esiga la buona amministrazione della giustizia.

5. In caso di contestazione sulla ricusazione di un testimone o di un esperto, decide il capo della delegazione. La delegazione può sentire a titolo informativo una persona che non soddisfa le condizioni per essere sentita come testimone o esperto.

Articolo A8 - Resoconto delle audizioni svolte da una delegazione

1. Il cancelliere redige un resoconto di tutte le audizioni svolte da una delegazione nell'ambito di un provvedimento istruttorio con l'indicazione di:

a) la composizione della delegazione;

b) l'elenco delle persone comparse: agenti, avvocati e consulenti delle parti;

c) nome, cognome, qualità e indirizzo dei testimoni, esperti o altre persone sentite;

d) il testo delle dichiarazioni rese, delle domande poste e delle risposte raccolte;

e) il testo delle decisioni pronunciate durante le audizioni dalla delegazione o dal suo capo.

2. Se il resoconto è redatto in tutto o in parte in una lingua non ufficiale, il cancelliere provvede a farlo tradurre in una delle lingue ufficiali.

3. I rappresentanti delle parti ricevono copia del resoconto al fine di

poter, sotto il controllo del cancelliere o del capo della delegazione, correggerlo, senza tuttavia modificare il senso e la portata di ciò che è stato detto nel corso delle audizioni. Il cancelliere fissa, su istruzioni del capo della delegazione, i termini concessi a tal fine.

4. Una volta corretto, il resoconto è firmato dal capo della delegazione e dal cancelliere e fa fede quanto al suo contenuto.

Istruzioni pratiche

Richieste di misure provvisorie¹ **(Articolo 39 del regolamento)**

In virtù dell'articolo 39 del suo regolamento, la Corte può indicare delle misure provvisorie, obbligatorie per lo Stato interessato. Tali misure vengono indicate soltanto in circostanze eccezionali.

La Corte indica le misure provvisorie ad uno Stato membro soltanto quando, dopo aver esaminato tutte le informazioni pertinenti, ritiene che il ricorrente possa essere esposto al rischio reale di subire danni gravi e irreversibili qualora non fosse applicata la misura in questione.

I ricorrenti o i loro rappresentanti² che richiedono le misure provvisorie ai sensi dell'articolo 39 del regolamento devono conformarsi a quanto di seguito prescritto.

I. Fornire gli elementi a sostegno

Le richieste presentate alla Corte devono essere motivate. In particolare il ricorrente deve esporre in maniera dettagliata gli elementi sui quali si fondano i suoi timori, la natura dei rischi invocati e le disposizioni della Convenzione delle quali viene dedotta la violazione.

Non è sufficiente un mero rinvio a enunciazioni contenute in un altro documento o alla procedura nazionale. È fondamentale che le richieste siano accompagnate da tutti gli elementi idonei a sostenerle, e soprattutto dalle decisioni emesse dalle giurisdizioni, commissioni o altri organi nazionali, nonché da qualsiasi altro documento considerato tale da corroborare le asserzioni del ricorrente.

La Corte di norma non contatta i ricorrenti le cui richieste di misure provvisorie sono incomplete. Per principio, non si pronuncia sulle richieste che non contengono le informazioni necessarie affinché

¹ Istruzione pratica emanata dal presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del regolamento il 5 marzo 2003 e emendata il 16 ottobre 2009 e il 7 luglio 2011.

² Fornire tutte le precisazioni a tale proposito.

possa decidere.

Quando la causa è già pendente dinanzi alla Corte, deve essere menzionato il numero attribuito al ricorso.

Nelle cause in materia di estradizione o di espulsione occorre precisare la data e l'ora in cui si ritiene verrà eseguita la decisione, l'indirizzo del ricorrente o il luogo in cui è detenuto e il numero del suo fascicolo ufficiale. Le modifiche di queste informazioni (data e ora del respingimento , indirizzo, ecc.) devono essere comunicate appena possibile.

La Corte può decidere di esaminare contestualmente la ricevibilità della causa e la richiesta di misura provvisoria.

II. Inviare le richieste per fax o per posta¹

Le richieste di misure provvisorie formulate ai sensi dell'articolo 39 del regolamento devono essere inviate per fax o per posta. La Corte non tratta le richieste inviate per posta elettronica. Per quanto possibile, queste richieste devono essere redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti. Tutte le richieste devono riportare le seguenti menzioni, da inserire in grassetto sulla prima pagina del documento:

«Articolo 39 – Urgente

Persona da contattare (nome e recapito):

[Nelle cause in materia di espulsione o di estradizione]

Data e ora del respingimento e destinazione: ...»

III. Presentare le richieste in tempo utile

In linea di principio la richiesta di misura provvisoria deve essere inviata appena possibile dopo che è stata resa la decisione interna definitiva, in modo da lasciare alla Corte e alla sua cancelleria il tempo sufficiente per esaminare la questione. Nelle cause in materia di

¹ Secondo il grado di urgenza e tenendo presente che le richieste per lettera non devono essere inviate per posta ordinaria.

allontanamento, la Corte non potrà trattare le richieste ricevute meno di un giorno lavorativo prima della data prevista per l'esecuzione della misura di allontanamento¹.

Quando la decisione interna definitiva è imminente e la sua esecuzione rischia di essere immediata, specialmente nelle cause in materia di estradizione o di espulsione, i ricorrenti e i loro rappresentanti devono sottoporre la richiesta di misura provvisoria senza attendere questa decisione, indicando chiaramente la data in cui quest'ultima sarà resa e precisando che la loro richiesta è subordinata al fatto che la decisione interna definitiva sia negativa.

IV. Misure interne aventi effetto sospensivo

La Corte non è un'istanza d'appello delle decisioni rese dai giudici nazionali. Nelle cause in materia di estradizione o di espulsione i ricorrenti devono esperire i ricorsi interni che possono portare ad una sospensione della misura di allontanamento prima di presentare alla Corte una richiesta di misura provvisoria. Nei casi in cui i ricorrenti hanno la possibilità di esercitare un ricorso interno con effetto sospensivo, la Corte non applica l'articolo 39 del regolamento per impedire l'esecuzione della misura di allontanamento.

V. Seguito da riservare alla richiesta di misura provvisoria

I ricorrenti che presentano una richiesta di misura provvisoria ai sensi dell'articolo 39 del regolamento devono aver cura di rispondere alle lettere che invia loro la cancelleria della Corte. In particolare, in caso di rigetto della richiesta di misura provvisoria devono indicare alla Corte se desiderano proseguire la loro causa. Quando è stata indicata una misura provvisoria, essi devono regolarmente e senza ritardo informare la Corte sullo stato d'avanzamento delle procedure nazionali pendenti, altrimenti la causa potrà essere cancellata dal ruolo.

¹ L'elenco dei giorni festivi o non lavorativi durante i quali la cancelleria della Corte è chiusa è consultabile sul sito internet della Corte:

<http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Bottom/Contact/Holidays.htm>

Introduzione dell'istanza¹ **(Ricorsi individuali ai sensi dell'articolo 34 della** **Convenzione)**

I. Generalità

1. I ricorsi ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione devono essere presentati per iscritto. Non è possibile proporre ricorsi per telefono.

2. I ricorsi devono essere inviati al seguente indirizzo:

Monsieur le Greffier
de la Cour européenne des droits de l'homme
Conseil de l'Europe
F - 67075 Strasbourg Cedex

3. Di norma i ricorsi devono essere redatti sul formulario² di cui all'articolo 47 § 1 del regolamento della Corte ed essere accompagnati dai documenti e dalle decisioni indicati dall'articolo 47 § 1 h) del regolamento.

Quando un ricorrente si rivolge alla Corte tramite lettera, quest'ultima deve esporre, almeno sommariamente, l'oggetto del ricorso per interrompere il termine di sei mesi previsto dall'articolo 35 § 1 della Convenzione.

4. Se il ricorrente non ha sottoposto il suo ricorso utilizzando il formulario ufficiale o se la lettera introduttiva da lui inviata non contiene tutte le informazioni indicate dall'articolo 47 del regolamento, la cancelleria può invitarlo con lettera a compilare un formulario, che deve quindi essere inviato alla Corte entro otto settimane a decorrere dalla data della lettera della cancelleria.

Il mancato rispetto di questo termine ha incidenza sulla data di introduzione del ricorso e, di conseguenza, può incidere anche sulla questione del rispetto o meno da parte del ricorrente del termine di sei

¹ Istruzione pratica emanata dal presidente della Corte a titolo dell'articolo 32 del regolamento il 1° novembre 2003 ed emendato il 22 settembre 2008 e 24 giugno 2009. Questa istruzione pratica completa gli articoli 45 e 47 del regolamento.

² Questo formulario può essere scaricato dal sito Internet della Corte (www.echr.coe.int).

mesi previsto dall'articolo 35 § 1 della Convenzione.

5. Il ricorrente può presentare il suo ricorso per fax¹. Egli deve comunque inviarne per posta la copia originale firmata entro otto settimane a decorrere dalla data della lettera di cui al precedente punto 4.

6. Se entro sei mesi dall'invito a compiere questa formalità il ricorrente non ha inviato un formulario di ricorso debitamente compilato, si procede alla distruzione del fascicolo.

7. Nel momento in cui riceve la prima comunicazione che espone l'oggetto della causa, la cancelleria apre un fascicolo, il cui numero deve essere menzionato in tutta la corrispondenza successiva. Il ricorrente ne è informato con lettera. Egli può essere invitato a fornire informazioni o documenti supplementari.

8. (a) Il ricorrente deve dimostrare diligenza nello scambio della corrispondenza con la cancelleria della Corte.

(b) Un ritardo nella risposta o una mancata risposta possono essere considerati come il segno che il ricorrente non intende più mantenere il suo ricorso.

9. La mancata fornitura di informazioni o di documenti sollecitati dalla cancelleria (vedere il punto 7 *supra*) può indurre la Corte a non esaminare il ricorso, a dichiararlo irricevibile oppure a cancellarlo dal ruolo.

II. Forma e contenuto

10. I ricorsi devono essere scritti in maniera leggibile o, preferibilmente, dattiloscritti.

11. Quando eccezionalmente un ricorso supera le dieci pagine (esclusi gli allegati che elencano i documenti), il ricorrente deve presentare anche un breve riassunto.

¹ Numero: +00 33 (0)3 88 41 27 30; gli altri numeri di fax sono indicati sul sito Internet della Corte (www.echr.coe.int).

12. Il ricorrente, quando produce documenti a sostegno del suo ricorso, non deve inviare gli originali. Questi documenti devono essere elencati in ordine cronologico, essere numerati consecutivamente e fornire una breve descrizione (per esempio, lettera, ordinanza, sentenza, appello, ecc.).

13. Il ricorrente deve informare la cancelleria se ha già un altro ricorso pendente dinanzi alla Corte, precisando il numero di quest'ultimo.

14. (a) Il ricorrente che chiede di non divulgare la sua identità deve fornire una spiegazione per iscritto, conformemente all'articolo 47 § 3 del regolamento.

(b) Il ricorrente deve anche precisare, nel caso in cui la sua domanda di anonimato sia accolta dal presidente della camera, se desidera essere nominato con le sue iniziali o con una semplice lettera (per esempio « X », « Y », « Z », ecc.).

Osservazioni scritte¹

I. Deposito delle osservazioni

Generalità

1. Le osservazioni devono essere depositate in cancelleria entro il termine fissato in applicazione dell'articolo 38 del regolamento e nel modo descritto dal paragrafo 2 del predetto articolo.
2. La data in cui le osservazioni o gli altri documenti sono stati ricevuti dalla cancelleria della Corte è apposta sugli atti in questione con un timbro datario.
3. Ad eccezione delle osservazioni e dei documenti per i quali è stato istituito un sistema di trasmissione elettronica protetta, tutti gli altri documenti che contengono osservazioni, nonché i documenti ad essi allegati, devono essere sottoposti alla cancelleria della Corte in triplice copia se inviati per posta o in esemplare unico se inviato per fax² seguito da tre copie inviate per posta.
4. Le osservazioni o altri documenti inviati per posta elettronica (e-mail) non sono accettati.
5. I documenti segreti devono essere inviati per posta raccomandata.
6. Le osservazioni la cui produzione non è stata richiesta non possono essere acquisite al fascicolo, salvo diversa decisione del presidente della camera (si veda l'articolo 38 § 1 del regolamento).

Invio per fax

7. Una parte può presentare osservazioni o altri documenti alla Corte inviandoli per fax.

¹ Istruzione pratica emanata dal presidente della Corte conformemente all'articolo 32 del regolamento il 1° novembre 2003 ed emendata il 22 settembre 2008.

² Numero: +00 33 (0)3 88 41 27 30; gli altri numeri di fax sono indicati sul sito Internet della Corte (www.echr.coe.int).

8. Il nome della persona che ha firmato le osservazioni deve apparire anche in stampatello, di modo che questa persona possa essere identificata.

Trasmissione elettronica protetta

9. La cancelleria della Corte può autorizzare il Governo di una Parte contraente ad inviare osservazioni e altri documenti per via elettronica attraverso un server sicuro. In tal caso, si applicano congiuntamente le istruzioni pratiche relative alle osservazioni scritte e le istruzioni pratiche relative alla trasmissione elettronica protetta di documenti.

II. Forma e contenuto

Forma

10. I documenti che contengono le osservazioni devono riportare:

- a) il numero del ricorso e il nome della causa;
- b) un titolo che indichi la natura del suo contenuto (per esempio, osservazioni sulla ricevibilità [e sul merito]; risposta alle osservazioni sulla ricevibilità [e sul merito] presentate dal Governo/dal ricorrente; osservazioni sul merito; osservazioni supplementari sulla ricevibilità [e sul merito]; memoria, ecc.).

11. Inoltre le osservazioni devono normalmente

- a) essere scritte su un foglio formato A4, con un margine non inferiore a 3,5 cm di larghezza;
- b) essere dattiloscritte e facilmente leggibili, il testo deve essere scritto minimo in corpo 12 e le note a piè di pagina in corpo 10, con interlinea 1,5;
- c) avere tutti i numeri espressi in cifre;
- d) avere tutte le pagine numerate consecutivamente;

- e) essere divise in paragrafi numerati;
- f) essere divise in capitoli e/o intestazioni di rubriche corrispondenti alla forma e allo stile delle decisioni e delle sentenze della Corte («In fatto» / «Diritto [e prassi] interno[i] pertinente[i]» / «Motivi di ricorso» / «In diritto»; quest'ultimo capitolo deve essere composto da sezioni intitolate «Eccezione preliminare fondata su (...)»; «Dedotta violazione dell'articolo (...)», a seconda dei casi);
- g) riportare in una sezione distinta le risposte alle domande della Corte o agli argomenti della parte avversa;
- h) contenere i richiami a tutti i documenti e/o atti probatori menzionati nelle osservazioni e ad esse allegati;
- i) se inviate per posta, essere stampate su un solo lato del foglio. I fogli e gli allegati devono essere raggruppati in modo da poter essere facilmente separati (è opportuno evitare di incollarli o spillarli).

12. Alle osservazioni che, in via eccezionale, superano le 30 pagine, deve essere allegato un breve riassunto.

13. Quando una parte produce documenti e/o altri allegati a sostegno delle osservazioni, ciascun atto probatorio deve essere registrato in un allegato distinto.

Contenuto

14. Le osservazioni depositate dalle parti successivamente alla comunicazione del ricorso devono contenere:

- a) i commenti ritenuti utili relativi ai fatti della causa; tuttavia,
 - (i) la parte che non abbia nulla da replicare all'esposizione dei fatti elaborata dalla cancelleria, deve limitare le sue osservazioni a una breve dichiarazione in tal senso;
 - (ii) la parte che contesta solo alcuni aspetti dell'esposizione dei fatti elaborata dalla cancelleria, o desidera aggiungervi delle

precisazioni, deve limitare le sue osservazioni a questi punti precisi;

(iii) la parte che contesta l'esposizione dei fatti o una parte dell'esposizione dei fatti presentata dalla parte avversa, deve precisare chiaramente i punti che non contesta e limitare le sue osservazioni ai punti che contesta;

b) gli argomenti giuridici che si riferiscono dapprima alla ricevibilità, e poi al merito; tuttavia,

(i) se ad una parte sono state rivolte domande precise su un punto di fatto o di diritto, quest'ultima, fatto salvo l'articolo 55 del regolamento, deve limitare i suoi argomenti a tali domande;

(ii) se rispondono agli argomenti della parte avversa, le osservazioni devono riferirsi agli specifici argomenti in causa, nell'ordine sopra previsto.

15. (a) Le osservazioni depositate dalle parti dopo la dichiarazione di ricevibilità del ricorso devono contenere:

(i) una breve dichiarazione che indichi la posizione adottata in merito ai fatti della causa come stabiliti nella decisione sulla ricevibilità;

(ii) gli argomenti giuridici relativi al merito della causa;

(iii) le risposte alle domande specifiche poste dalla Corte relativamente a punti di fatto o di diritto.

(b) La parte ricorrente che sottopone contestualmente una domanda di equa soddisfazione deve farlo nella maniera descritta nell'istruzione pratica riguardante la presentazione delle domande di equa soddisfazione.

16. Avuto riguardo alla riservatezza della procedura di composizione amichevole (si vedano gli articoli 39 § 2 della Convenzione e 62 § 2 del regolamento), le osservazioni e i documenti complessivamente depositati nel quadro della procedura volta alla conclusione di una composizione amichevole devono essere sottoposti separatamente

dalle osservazioni scritte.

17. Le osservazioni depositate nell'ambito della procedura contenziosa non possono contenere alcun riferimento alle offerte, concessioni o altre dichiarazioni presentate con riguardo alla composizione amichevole.

III. Termini

Generalità

18. Le parti devono vigilare affinché le loro osservazioni e i documenti o atti ad esse allegati giungano in tempo utile alla cancelleria della Corte.

Proroga dei termini

19. I termini fissati in virtù dell'articolo 38 del regolamento possono essere prorogati su richiesta di una parte.

20. Le parti che desiderano ottenere la proroga del termine devono formulare una richiesta in tal senso non appena vengano a conoscenza delle circostanze che sembrano giustificare una misura di questo tipo e, in ogni caso, prima della scadenza del termine in questione. Esse devono motivare la loro richiesta.

21. Una volta accordata, la proroga vale per tutte le parti soggette al rispetto del termine in questione, ivi comprese quelle che non l'hanno richiesta.

IV. Mancato rispetto dei requisiti per il deposito delle osservazioni

22. Quando le osservazioni sono state depositate in maniera non conforme ai requisiti di cui ai paragrafi da 8 a 15 della presente istruzione pratica, il presidente della camera può invitare la parte interessata a presentarle nuovamente rispettando tali requisiti.

23. In caso di mancato rispetto delle condizioni qui sopra elencate, la

Corte può ritenere che le osservazioni non siano state validamente depositate (si veda l'articolo 38 § 1 del regolamento).

Domande di equa soddisfazione¹

I. Introduzione

1. Il riconoscimento di un'equa soddisfazione non deriva automaticamente dalla constatazione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo che vi è stata violazione di un diritto garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo o dei suoi Protocolli. Ciò risulta chiaramente dal testo dell'articolo 41, che dispone che la Corte accorda un'equa soddisfazione soltanto se il diritto interno non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di una violazione e, anche in tale caso, soltanto «se del caso» (*if necessary* nel testo inglese) farlo.

2. L'indennizzo riconosciuto a titolo dell'articolo 41 deve essere «equo» (*just* nel testo inglese) tenuto conto delle circostanze della causa. La Corte deve dunque prendere in considerazione le caratteristiche della causa di cui si trova investita. Può ritenere che, per alcuni capi del pregiudizio dedotto, la constatazione di violazione della Convenzione costituisca di per sé un'equa soddisfazione sufficiente e che non sia opportuno accordare una riparazione pecuniaria. Può anche rilevare motivi per accordare in via equitativa una somma inferiore al valore del danno realmente subito o alle spese effettivamente sostenute, o anche non accordare alcun indennizzo. Ciò può accadere, ad esempio, se la situazione denunciata, l'importo del danno o l'ammontare delle spese sono imputabili ad una mancanza del ricorrente stesso. Per fissare l'importo da accordare, la Corte può considerare anche le rispettive situazioni del ricorrente, della parte lesa da una violazione, e della Parte contraente, responsabile dell'interesse generale. Infine, la Corte tiene normalmente conto della situazione economica dello Stato messo in causa.

3. Quando accorda una indennità ai sensi dell'articolo 41, la Corte può decidere di fare riferimento alle norme interne. Tuttavia non è mai vincolata da esse.

4. I ricorrenti che desiderano depositare una domanda di equa

¹ Istruzione pratica emanata dal presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del regolamento il 28 marzo 2007.

soddisfazione devono rispettare le pertinenti condizioni formali e sostanziali stabilite dalla Convenzione e dal regolamento della Corte.

II. Deposito delle domande di equa soddisfazione: condizioni di forma.

5. L'articolo 60 del regolamento fissa i termini e le altre condizioni formali da rispettare per depositare una domanda di equa soddisfazione. I suoi passaggi pertinenti sono così formulati:

«1. Il ricorrente che desidera che la Corte gli accordi un'equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, in caso di constatazione di una violazione dei suoi diritti da questa riconosciuti, deve formulare una domanda specifica a tal fine.

2. Salvo decisione contraria del presidente della camera, il ricorrente deve presentare le sue richieste, quantificate, suddivise per voci e accompagnate dai relativi documenti giustificativi, entro il termine fissato per la presentazione delle osservazioni sul merito.

3. Se il ricorrente non rispetta le esigenze descritte nei paragrafi precedenti, la camera può rigettare in tutto o in parte le sue richieste.

(...))»

La Corte esige dunque domande precise, documenti giustificativi a sostegno, altrimenti non accorda alcun indennizzo. Essa respinge le richieste presentate nei formulari di ricorso ma non reiterate nella opportuna fase della procedura. Essa respinge anche le domande tardive.

III. Deposito delle domande di equa soddisfazione: condizioni di merito.

6. La Corte può accordare indennizzi ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione per:

- a) danno materiale;
- b) pregiudizio morale; e
- c) spese processuali.

1. Il danno in generale

7. Deve essere dimostrata chiaramente l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno asseritamente subito e la violazione denunciata. La Corte non si accontenterà di un semplice collegamento tra la violazione dedotta e il pregiudizio, né di semplici speculazioni su altre possibili situazioni.

8. Un indennizzo per danno può essere accordato quando quest'ultimo deriva dalla violazione constatata. Nessun indennizzo può essere accordato per un pregiudizio causato da eventi o situazioni che secondo la Corte non comportano violazione della Convenzione, né per un danno che si riferisce a motivi di ricorso dichiarati irricevibili in una fase precedente della procedura.

9. Quando accorda un indennizzo per danno, la Corte tende a risarcire il ricorrente per le reali conseguenze pregiudizievoli di una violazione. Essa non intende punire la Parte contraente responsabile. Finora, la Corte non ha dunque ritenuto corretto accogliere richieste di risarcimento danni definito «punitivo», «aggravato» o «esemplare».

2. Danno materiale

10. In merito al danno materiale, il principio è che il ricorrente deve essere posto, per quanto possibile, nella situazione nella quale si sarebbe trovato se la violazione non si fosse prodotta - si tratta, in altre parole, di realizzare una *restitutio in integrum*. Ciò lascia supporre una riparazione per la perdita effettivamente subita (*damnum emergens*) e la perdita o il mancato profitto che deve essere previsto per il futuro (*lucrum cessans*).

11. Spetta al ricorrente dimostrare che la violazione o le violazioni dedotte hanno comportato per lui un pregiudizio materiale. Egli deve

produrre i documenti pertinenti per provare, per quanto possibile, non soltanto l'esistenza ma anche l'ammontare o il valore del danno.

12. In linea di principio, la Corte accorda un indennizzo per il danno complessivamente calcolato. Tuttavia, se il pregiudizio reale non si presta ad una valutazione precisa, la Corte procede a una stima a partire dagli elementi di cui dispone. Come è indicato al precedente paragrafo 2, essa può anche trovare in via equitativa motivi per concedere una somma inferiore all'importo totale della perdita subita.

3. Danno morale

13 L'indennità che la Corte assegna per il pregiudizio morale deve fornire un risarcimento pecuniario del danno morale, ad esempio la sofferenza fisica o mentale.

14. Per sua natura, il danno morale non si presta ad un calcolo preciso. Se ne è stabilita l'esistenza la Corte, se ritiene opportuno accordare un indennizzo pecuniario, procede ad una valutazione in via equitativa tenendo in considerazione le norme che emanano dalla sua giurisprudenza.

15. Il ricorrente che chiede la riparazione di un danno morale è invitato a precisare l'importo dell'indennizzo che ritiene equo ottenere. Colui che si ritiene vittima di più violazioni può richiedere una somma forfettaria destinata a coprire il pregiudizio complessivo risultante dalle violazioni dedotte o chiedere importi distinti per ciascuna violazione in questione.

4. Spese

16. La Corte può ordinare di rimborsare al ricorrente le spese che ha sostenuto – prima a livello nazionale poi nella procedura svoltasi dinanzi ad essa – per impedire la violazione o eliminarne le conseguenze. Le spese di solito includono le spese per l'assistenza di un avvocato, le spese di giustizia, ecc. Esse possono comprendere anche le spese per la trasferta e il soggiorno, soprattutto quelle rese indispensabili dalla necessità di assistere ad una udienza dinanzi alla Corte.

17. La Corte può accogliere le richieste relative alle spese soltanto se si riferiscono alle violazioni da lei constatate. Deve rigettarle se riguardano motivi di ricorso che non hanno portato ad una constatazione di violazione, o motivi di ricorso dichiarati irricevibili. Detto ciò, al ricorrente è permesso ripartire le sue richieste relative alle spese tra i vari motivi di ricorso da lui sollevati.

18. Le spese devono essere state realmente sostenute. In altre parole, il ricorrente deve averle pagate, o essere tenuto a pagarle, in virtù di un obbligo giuridico o contrattuale. Ogni importo versato o dovuto dalle autorità nazionali o dal Consiglio d'Europa per l'assistenza giudiziaria deve essere dedotto dalla somma eventualmente accordata per le spese.

19. Le spese devono essere state necessarie, il che significa che il ricorrente ha dovuto affrontarle per impedire la violazione o porvi rimedio.

20. Il loro importo deve essere ragionevole. Se la Corte le giudica eccessive, assegna una somma ragionevole secondo la sua stima.

21. La Corte esige delle prove, come note di onorari e fatture dettagliate, che devono essere sufficientemente precise per permetterle di determinare in quale misura siano soddisfatte le condizioni sopra menzionate.

5. Informazioni sul pagamento

22. Il ricorrente è invitato a indicare un conto bancario sul quale desidera siano versate le somme che gli saranno eventualmente accordate. Dovrà precisare se desidera che un determinato importo, come le somme assegnate per le spese, sia pagato separatamente, per esempio direttamente sul conto bancario del suo rappresentante.

IV. Forma delle riparazioni accordate dalla Corte

23. La riparazione eventualmente accordata dalla Corte consiste solitamente in una somma di denaro che la Parte contraente convenuta

deve versare alla vittima o alle vittime delle violazioni constatate. Soltanto in via del tutto eccezionale la Corte può prevedere di invitare la Parte contraente convenuta a prendere una determinata misura per porre fine o rimediare alle violazioni in questione. Tuttavia, la Corte ha la facoltà di dare indicazioni sul modo in cui è opportuno eseguire le sue sentenze (articolo 46 della Convenzione).

24. L'indennità che la Corte può assegnare al ricorrente ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione è in linea di principio espressa in euro (EUR, €), indipendentemente dalla valuta nella quale l'interessato formula le sue richieste. Se il ricorrente deve percepire il suo indennizzo in una valuta diversa dall'euro, la Corte ordina che le somme espresse in euro siano convertite in quest'altra valuta, al tasso di cambio applicabile alla data del pagamento. Quando presenta le sue richieste, il ricorrente deve, all'occorrenza, prevedere ciò che questa politica implica tenuto conto degli effetti che avrà la conversione in euro di somme espresse in una valuta diversa o la conversione in una valuta diversa di somme espresse in euro.

25. La Corte fissa, di sua iniziativa, un termine per l'eventuale versamento da effettuare; questo termine di solito è di tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ed esecutiva. La Corte ordina anche il pagamento di interessi moratori semplici in caso di versamento effettuato dopo la scadenza del termine così fissato. Solitamente fissa il tasso di questi interessi ad un livello pari a quello del tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea per il periodo compreso tra la data di scadenza del termine fissato fino al versamento dell'indennizzo assegnato, aumentato di tre punti percentuali.

L'invio elettronico protetto di documenti¹

I. Campo di applicazione

1. I governi degli Stati contraenti che hanno optato per il sistema di invio elettronico protetto di documenti istituito dalla Corte inviano le loro comunicazioni scritte alla Corte trasferendole sul sito Internet protetto creato a tale scopo e ricevono le comunicazioni scritte che sono loro indirizzate dalla cancelleria della Corte scaricandole dal suddetto sito, con riserva delle seguenti eccezioni:

a) tutte le comunicazioni scritte riguardanti una richiesta di misure provvisorie ai sensi dell'articolo 39 del regolamento sono inviate simultaneamente con due mezzi: tramite il sito protetto e per fax;

b) gli allegati come mappe, manuali, ecc. che non possono essere integralmente visualizzati in formato elettronico possono essere inviati per posta;

c) la cancelleria della Corte può chiedere che un documento o un allegato cartaceo siano inviati per posta.

2. Se il Governo ha inviato un documento per posta o per fax, appena possibile inoltra per via elettronica una nota di spedizione che descriva il documento inviato per posta o per fax, indichi la data della sua spedizione ed esponga le ragioni per le quali non è stato possibile l'invio in formato elettronico.

II. Esigenze tecniche

3. Il Governo deve dotarsi dell'attrezzatura tecnica necessaria e seguire il manuale dell'utente ricevuto dalla cancelleria della Corte.

III. Formato e convenzione di denominazione

¹ Istruzione pratica emanata dal presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del regolamento il 22 settembre 2008.

4. Ogni documento trasmesso per via elettronica deve essere in formato PDF, preferibilmente in formato PDF con testo ricercabile.

5. Le lettere e le osservazioni scritte non firmate non sono accettate. I documenti firmati che devono essere trasmessi per via elettronica sono generati tramite scansione della copia cartacea originale. Il Governo conserva la copia cartacea originale nel suo fascicolo.

6. Il nome di un documento trasmesso per via elettronica si compone del numero del ricorso seguito dal cognome del ricorrente come scritto in alfabeto latino dalla cancelleria della Corte e di un'indicazione del contenuto del documento¹.

IV. Data da prendere in considerazione per i termini

7. La data nella quale il Governo ha caricato con successo un documento nel sito protetto è considerata la data di spedizione del documento ai sensi dell'articolo 38 § 2 del regolamento o la data di deposito del documento ai fini dell'articolo 73 § 1 del regolamento.

8. Per facilitare la tracciabilità della corrispondenza scambiata, ogni giorno poco prima della mezzanotte il server sicuro genera in automatico un messaggio elettronico che fornisce l'elenco dei documenti trasmessi per via elettronica nel corso delle ultime ventiquattro ore.

V. Pluralità di versioni di un unico documento

9. Il sito elettronico protetto non permette la modifica, la sostituzione o l'eliminazione del documento caricato. Se il Governo ha la necessità di modificare un documento da lui caricato, crea un nuovo documento, che rinomina (ad esempio aggiungendo la parola «modificato» al nome del primo documento). Questa possibilità deve essere utilizzata soltanto in caso di effettiva necessità e non ai fini della correzione di errori minori.

10. Quando il Governo ha inviato più di una versione dello stesso documento, è preso in considerazione solo il documento giunto nei

¹ Esempio: 65051/01 Karagoyzov Osserv Ricev Merito

termini. Quando alla cancelleria è pervenuta entro i termini più di una versione, viene presa in considerazione solo l'ultima versione, a meno che il presidente della camera decida diversamente.

Richieste di anonimato¹

(Articoli 33 e 47 del regolamento)

Principi generali

Si ricorda alle parti che, salvo deroga accordata in virtù degli articoli 33 o 47 del regolamento, i documenti afferenti alle procedure che si svolgono dinanzi alla Corte sono pubblici. Pertanto, tutte le informazioni presentate in riferimento ad un ricorso, sia nell'ambito della procedura scritta che in quello della procedura orale, comprese le informazioni sul ricorrente o su terzi, sono accessibili al pubblico.

Le parti devono anche sapere che le esposizioni dei fatti, le decisioni e le sentenze della Corte sono normalmente pubblicate in Hudoc² sul sito Internet della Corte (articolo 78 del regolamento).

Richieste formulate nelle cause pendenti

I ricorrenti che desiderano mantenere l'anonimato devono farne richiesta nel momento in cui compilano il formulario di ricorso o il più presto possibile. In entrambi i casi devono esporre i motivi della loro richiesta e precisare le conseguenze che potrebbe comportare la divulgazione della loro identità.

Richieste retroattive

Se un ricorrente desidera richiedere l'anonimato relativamente ad una causa o a delle cause pubblicate su HUDOC anteriormente al 1° gennaio 2010, deve inviare alla cancelleria una lettera che esponga i motivi della sua richiesta e precisi le conseguenze che ha avuto o potrebbe avere per lui la divulgazione della sua identità. Deve anche spiegare perché non ha richiesto l'anonimato mentre la causa era pendente dinanzi alla Corte.

¹ Istruzione pratica emanata dal presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del regolamento il 14 gennaio 2010.

² www.echr.coe.int/echr/fr/hudoc

Per decidere sulla richiesta il presidente tiene conto delle spiegazioni fornite dal ricorrente, del grado di pubblicità che la decisione o la sentenza ha già ricevuto valutando se sia opportuno o meno, soprattutto sul piano pratico, accogliere la richiesta.

Se il presidente accoglie la richiesta, determina anche le misure da adottare per evitare che il ricorrente sia identificato. Può così decidere, ad esempio, che la decisione o la sentenza riguardante il ricorrente venga ritirata dal sito Internet della Corte o che gli elementi d'identificazione personale dell'interessato siano cancellati dai documenti pubblicati.

Altri provvedimenti

Il presidente può anche adottare le misure che ritenga necessarie o auspicabili in relazione a qualsiasi documento pubblicato dalla Corte per garantire il diritto al rispetto della vita privata.